



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 606
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 20 luglio 2016

I N D I C E**Commissioni permanenti**

9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:	
<i>Plenaria (notturna)</i>	<i>Pag.</i> 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 20 luglio 2016

Plenaria**197^a Seduta (notturna)**

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 20,05.

IN SEDE REFERENTE

(2217) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura

(2119) STEFANO. – Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 luglio.

Il presidente FORMIGONI informa che la Commissione bilancio ha reso parere sul testo e sugli emendamenti presentati, ad eccezione degli emendamenti 7.0.7 e 1.0.100, sui quali il parere è sospeso.

Avverte che si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 e aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo lo stesso.

La relatrice GATTI (PD) sollecita l'approvazione degli emendamenti a propria firma 01.1 (testo 2), 1.6 (testo 2) e 1.13 (testo 2) ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati dalla relatrice e parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il presidente FORMIGONI, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone ai voti l'emendamento 01.1 (testo 2).

La Commissione approva.

Sono conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5.

Posto ai voti, l'emendamento 1.6 (testo 2) è approvato.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 1.7 e 1.8.

Posto ai voti, l'emendamento 1.13 (testo 2) è approvato.

Posto ai voti, l'emendamento 1.9 è respinto.

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) chiede raggugli circa il parere contrario espresso sull'emendamento a sua firma 1.10, finalizzato a tener conto delle esigenze del sistema imprenditoriale.

La relatrice GATTI (*PD*) chiarisce che il proprio parere contrario è motivato da una formulazione della proposta che non risulta sufficientemente chiara nell'individuare modifiche al sistema delle confische, ulteriori rispetto a quanto stabilito dall'emendamento 1.13 (testo 2) testé approvato e prefigura un intervento ultroneo.

Il vice ministro OLIVERO ribadisce a sua volta il parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 1.10, riservandosi peraltro di riproporre la problematica oggetto dello stesso per l'esame da parte dell'Assemblea.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 1.11, riservandosi a sua volta di presentare un ordine del giorno per l'esame da parte dell'Assemblea.

Il senatore RUVOLO (*AL-A*) ritira l'emendamento 1.12, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno per l'esame da parte dell'Assemblea.

Il presidente FORMIGONI avverte che l'emendamento 1.14 è assorbito dall'emendamento già approvato 1.13 (testo 2).

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 1.15.

Il presidente FORMIGONI ricorda che l'emendamento 1.16 è già stato ritirato dalla relatrice.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) aggiunge la propria firma e ritira l'emendamento 1.17.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.1 è respinto.

Il presidente FORMIGONI avverte che l'emendamento 1.0.2 è assorbito dall'approvato emendamento 01.1 (testo 2).

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 1.0.100, in attesa dell'espressione del parere della Commissione bilancio.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 2, ovvero l'emendamento 2.1 (testo 2).

La relatrice GATTI (*PD*) sollecita l'approvazione della proposta 2.1 (testo 2), a sua firma.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 2.1 (testo 2) è approvato.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 3, ovvero l'emendamento 3.1.

La relatrice GATTI (*PD*) esprime parere contrario e il vice ministro OLIVERO esprime parere conforme.

Posto ai voti, l'emendamento 3.1 è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La relatrice GATTI (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1 e 4.2, e il vice ministro OLIVERO esprime parere conforme.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 4.1 e 4.2 sono respinti.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 5 e dell'emendamento aggiuntivo di un ulteriore articolo dopo lo stesso.

La relatrice GATTI (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 5.1 e invita al ritiro e alla trasformazione in un ordine del giorno dell'emendamento 5.0.1.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posto ai voti, l'emendamento 5.1 è respinto.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) aggiunge la firma all'emendamento 5.0.1, nonché al successivo emendamento 7.0.11, ritira entrambe le proposte trasformandole nell'ordine del giorno G/2217/100/9 (pubblicato in allegato).

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2217/100/9. Si passa all'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 6.100 della relatrice, interamente sostitutivo dell'articolo 6.

La relatrice GATTI (*PD*) esprime parere favorevole sugli identici subemendamenti 6.100/7 e 6.100/8, nonché sugli identici subemendamenti 6.100/48 e 6.100/49. Il parere è contrario su tutti gli altri subemendamenti.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 6.100/1 a sua firma, volto a fornire ulteriori elementi di chiarezza rispetto ai requisiti di iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità.

La relatrice GATTI (*PD*) e il vice ministro OLIVERO ribadiscono il parere contrario.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici subemendamenti 6.100/1 e 6.100/2.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici subemendamenti 6.100/3 e 6.100/4.

Con successive votazioni sono respinti i subemendamenti 6.100/5 e 6.100/6.

Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici subemendamenti 6.100/7 e 6.100/8.

Con separate votazioni, sono respinti i subemendamenti 6.100/9, 6.100/10, 6.100/11, 6.100/12, 6.100/13, 6.100/14, 6.100/15 e 6.100/16.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-SI-SEL*) ritira il subemendamento 6.100/17.

La relatrice GATTI (*PD*) preannuncia che sulla materia della composizione della cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità si riserva di svolgere un'ulteriore riflessione in vista dell'esame da parte dell'Assemblea.

Con separate votazioni, sono respinti i subemendamenti 6.100/18, 6.100/19 e 6.100/20.

Posti congiuntamente ai voti, sono altresì respinti gli identici subemendamenti 6.100/21, 6.100/22 e 6.100/23.

Posto ai voti, è respinto il subemendamento 6.100/24.

Posti congiuntamente ai voti, sono altresì respinti gli identici subemendamenti 6.100/25 (a cui aggiunge la firma il senatore RUVOLO *(AL-A)*), 6.100/26, 6.100/27 e 6.100/28.

Con separate votazioni, sono respinti i subemendamenti 6.100/29, 6.100/30, 6.100/31, 6.100/32, 6.100/33, 6.100/34, 6.100/35, 6.100/36, 6.100/37, 6.100/38, 6.100/39, 6.100/40, 6.100/41 (a cui aggiunge la firma il senatore CANDIANI *(LN-Aut)*), 6.100/42, 6.100/43 e 6.100/44.

Posti congiuntamente ai voti, sono altresì respinti gli identici subemendamenti 6.100/45 e 6.100/46.

Con successiva votazione è respinto il subemendamento 6.100/47.

Posti congiuntamente ai voti, sono poi approvati gli identici subemendamenti 6.100/48 e 6.100/49.

Il senatore RUVOLO *(AL-A)* aggiunge la firma al subemendamento 6.100/50.

Il senatore PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* ritira il subemendamento 6.100/51, identico al subemendamento 6.100/50.

Posto ai voti, il subemendamento 6.100/50 è respinto.

Con successiva votazione è altresì respinto il subemendamento 6.100/52.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 6.100, così come subemendato.

Il presidente FORMIGONI avverte che con l'approvazione dell'emendamento 6.100, interamente sostitutivo dell'articolo 6, sono preclusi tutti gli emendamenti modificativi dell'articolo medesimo, dall'emendamento 6.1 fino all'emendamento 6.90.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo l'articolo 6.

La relatrice GATTI (*PD*) invita al ritiro e alla trasformazione in un ordine del giorno dell'emendamento 6.0.1 ed esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti aggiuntivi all'articolo 6.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere conforme a quello della relatrice.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) ritira l'emendamento 6.0.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2217/102/9 (pubblicato in allegato).

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2217/102/9.

Posto ai voti, l'emendamento 6.0.2 è respinto.

I senatori CANDIANI (*LN-Aut*) e AMIDEI (*FI-PdL XVII*) aggiungono la firma agli emendamenti 6.0.3 e 6.0.6.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 6.0.3.

Posti congiuntamente ai voti, sono altresì respinti gli identici emendamenti 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6 e 6.0.7.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 6.0.8, 6.0.9 e 6.0.10.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 nonché aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo lo stesso.

La relatrice GATTI (*PD*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.8, 7.10 e 7.0.7. Invita al ritiro e alla trasformazione in un ordine del giorno dell'emendamento 7.0.1 e invita altresì al ritiro dell'emendamento 7.0.2. Esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere conforme alla relatrice.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3, gli identici emendamenti 7.4 e 7.5, nonché gli emendamenti 7.6 e 7.7.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 7.8.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 7.9.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 7.10.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) ritira l'emendamento 7.0.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2217/103/9 (pubblicato in allegato), cui aggiunge la firma la senatrice FASIOLO (*PD*).

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2217/103/9.

La senatrice DONNO (*M5S*) non accedendo all'invito al ritiro della relatrice, insiste per la votazione dell'emendamento 7.0.2.

Posto ai voti, l'emendamento 7.0.2 è respinto.

Posti separatamente ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5 e 7.0.6.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 7.0.7, in attesa dell'espressione del parere della Commissione bilancio.

Con successive votazioni, sono respinti gli emendamenti 7.0.8, 7.0.9 e 7.0.10.

Posti ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 7.0.12 e 7.0.13.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) fa notare criticamente come pochissime proposte emendative dei Gruppi di opposizione abbiano ricevuto una valutazione favorevole da parte della relatrice e del rappresentante del Governo. Sarebbe stato a suo avviso preferibile su un tema tanto importante e delicato, creare le condizioni per una più ampia convergenza politica, anche mediante una tempistica di esame che consentisse un maggiore approfondimento delle proposte emendative.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) osserva a sua volta come da parte del proprio Gruppo parlamentare non vi siano preclusioni pregiudiziali rispetto alla necessità di intervenire su di una tematica, quale quella del caporalato, che genera un preoccupante allarme sociale. Tuttavia, modalità e tempi di esame degli emendamenti più ampi avrebbero a suo avviso consentito un migliore confronto politico.

La senatrice DONNO (*M5S*) prende atto dell'impegno profuso dalla relatrice, segnalando peraltro a sua volta come da parte delle forze politiche di maggioranza si sarebbe potuta evidenziare una maggiore apertura nei confronti delle istanze fatte proprie dai Gruppi di opposizione rispetto alle cui proposte, invece, si è registrata una sostanziale chiusura.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) rileva come l'esame dei provvedimenti in materia di caporalato presenti una particolare complessità perché coinvolge numerose e diverse problematiche e competenze. Il dato sottostante è peraltro costituito dall'urgenza di intervenire rispetto a un grave fenomeno e auspica pertanto che in seno alla Commissione possa verificarsi un ampio consenso.

Il senatore RUTA (*PD*) rileva la difficoltà di mediare tra le istanze di tutti i soggetti coinvolti nell'affrontare il delicato tema del contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura. L'impianto normativo iniziale prefigurato dal Governo è stato modificato da parte della Commissione, apportando correttivi. Reputa peraltro che ulteriori miglioramenti possano essere introdotti, tenendo anche conto delle proposte dei Gruppi di opposizione, nel corso dell'esame in Assemblea, onde creare le condizioni per una convergenza politica ampia.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) osserva come gli emendamenti predisposti dalla relatrice tengano conto delle proposte emendative presentate dagli altri senatori di maggioranza e di opposizione, nonché del connesso disegno di legge n. 2119, tendendo ad individuare una linea di mediazione con i Dicasteri coinvolti. Anche i pareri espressi dalle Commissioni consultate sono stati tenuti in debito conto e sono stati a loro volto espressi anche con il contributo delle opposizioni.

Auspica, pertanto, che, in sede di esame del provvedimento da parte dell'Assemblea possa trovarsi una convergenza che renda evidente il concerto dell'attività svolta nella fase referente.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) condivide i rilievi già svolti sulla complessità e delicatezza della materia del contrasto al grave fenomeno del caporalato. Auspica peraltro che sulla materia della Rete del lavoro agricolo di qualità possano individuarsi ulteriori margini di mediazione nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea.

La relatrice GATTI (*PD*) osserva preliminarmente come la tempistica di esame degli emendamenti al provvedimento abbia dovuto necessariamente tenere conto della finalità di consentire l'esame da parte dell'Assemblea prima della sospensione estiva dei lavori, onde fornire un segnale anche in termini di deterrenza, essendo in corso l campagne di raccolta di numerosi prodotti ortofrutticoli.

Nel merito degli emendamenti a propria firma, assicura l'impegno profuso per tenere conto anche degli spunti rinvenienti dalle proposte emendative delle opposizioni nella sede primaria e nelle sedi consultive. Cionondimeno, assicura la propria disponibilità a valutare ulteriori modifiche che possano perfezionare la normativa nel corso dell'esame da parte del Senato nel suo *plenum*.

Fa infine presente che su tutte le tematiche si sono succedute diverse riformulazioni e le ultime modifiche sono state testé introdotte con l'accoglimento di alcuni emendamenti e subemendamenti, anche relativamente all'articolo 6 sulla Rete del lavoro agricolo di qualità.

Il vice ministro OLIVERO prende atto delle osservazioni svolte nella seduta odierna e assicura preliminarmente la propria disponibilità ad una attenta valutazione di ulteriori proposte emendative per l'esame da parte dell'Assemblea.

La finalità perseguita dal Governo, prosegue l'oratore, è quella di introdurre una normativa omogenea, non sussistendo chiusure aprioristiche rispetto all'introduzione di modifiche proposte dai Gruppi parlamentari di opposizione. Anche la tempistica di esame degli emendamenti è stata determinata dalla finalità di procedere con sollecitudine, nell'imminenza della sospensione estiva dei lavori parlamentari.

Ribadisce, infine, che gli emendamenti sui quali ha espresso una valutazione positiva tengono conto anche degli emendamenti dei Gruppi di opposizione e auspica che l'Assemblea possa concludere l'esame in prima lettura sollecitamente, registrando un ampio consenso tra tutte le forze politiche.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente FORMIGONI avverte che la Commissione è convocata domani, giovedì 21 luglio, alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 21,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2217

G/2217/1/9 (testo 2)

STEFANO, CAMPANELLA, DE PETRIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

secondo stime recenti sono circa 400.000 le lavoratrici e i lavoratori che potenzialmente trovano un impiego nel lavoro agricolo tramite i caporali, di cui 100.000 presentano forme di grave assoggettamento dovuto a condizioni lavorative, abitative e ambientali considerate para schiavistiche;

più del 60 per cento delle lavoratrici e dei lavoratori che lavorano sotto caporale non ha accesso ai servizi igienici e all'acqua corrente; più del 70 per cento presenta malattie non riscontrate prima dell'inserimento nel ciclo del lavoro agricolo stagionale; percepiscono un salario giornaliero inferiore di circa il 50 per cento di quello previsto dai contratti nazionali e provinciali di lavoro, cioè circa 25/30 euro per una giornata di lavoro che dura fino a 12 ore continuative (dati dal rapporto Agromafie e Caporalato, a cura della FLAI-CGIL);

accanto al caporalato tradizionale, l'intermediazione illecita si manifesta anche attraverso i contratti di intermediazione e di somministrazione, introdotti con il decreto legislativo n. 276 del 2003 che hanno determinato il superamento del monopolio pubblico sul mercato del lavoro;

l'introduzione dei *vouchers* e le successive modificazioni che ne hanno ampliato a dismisura l'utilizzo, ha ulteriormente peggiorato la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli, diventando un ulteriore strumento di controllo del salario e di subordinazione nei confronti del caporale;

l'intermediazione illecita tra domanda e offerta di lavoro è molto spesso legata alla pervasiva presenza della criminalità organizzata nelle diverse fasi della filiera, il che alimenta pratiche illegali anche nella gestione della manodopera a valle del settore agricolo, nei processi di trasformazione e lavorazione dei prodotti;

il disegno di legge in esame limita le disposizioni previste al contrasto del fenomeno nel settore agricolo, mentre la pervasività e la diffusione del fenomeno rendono necessaria una revisione più approfondita della normativa che consenta di estendere con maggiore efficacia la lotta al caporalato e allo sfruttamento del lavoro in tutti i comparti economici;

impegna il Governo:

– a favorire l’attuazione di politiche per il trasporto pubblico dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

– a favorire l’attuazione di politiche che affrontino in maniera strutturale il tema dell’abitazione per i lavoratori agricoli migranti, sia stagionali che stanziali, con l’intento di migliorare le loro condizioni ed evitare la segregazione spaziale e sociale in cui vivono;

– ad attuare le previsioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 relative ai lavoratori agricoli stagionali attraverso l’adozione di misure idonee a contemperare nel modo più efficace l’interesse alla semplificazione degli adempimenti con le finalità prevenzionali degli obblighi di informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria;

– a rafforzare ed ampliare i programmi di integrazione lavorativa per i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale al fine di prevenire il rischio di caduta in percorsi di sfruttamento;

– ad emanare il decreto di natura non regolamentare di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 109 del 2012 da parte dei Ministri dell’interno e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per determinare modalità e termini per garantire ai cittadini stranieri interessati le informazioni sui diritti esercitabili prima dell’esecuzione di qualsiasi decisione di rimpatrio, sia in materia di recupero delle differenze salariali e delle prestazioni previdenziali, sia per quanto riguarda la denuncia dello sfruttamento e la richiesta del permesso di soggiorno di cui all’articolo 22, comma 12-*quater*, del decreto legislativo n. 286 del 1998;

– a valutare l’utilità di prevedere l’elaborazione, da parte dei soggetti dotati delle necessarie competenze tecniche, di indici di congruità a livello locale (rapporto superficie delle colture/fabbisogno di manodopera), anche al fine di orientare l’attività di indagine ispettiva.

G/2217/1/9

STEFANO, CAMPANELLA, DE PETRIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premessi che:

secondo stime recenti sono circa 400.000 le lavoratrici e i lavoratori che potenzialmente trovano un impiego nel lavoro agricolo tramite i caporali, di cui 100.000 presentano forme di grave assoggettamento dovuto a condizioni lavorative, abitative e ambientali considerate parassitarie;

più del 60 per cento delle lavoratrici e dei lavoratori che lavorano sotto caporale non ha accesso ai servizi igienici e all'acqua corrente; più del 70 per cento presenta malattie non riscontrate prima dell'inserimento nel ciclo del lavoro agricolo stagionale; percepiscono un salario giornaliero inferiore di circa il 50 per cento di quello previsto dai contratti nazionali e provinciali di lavoro, cioè circa 25/30 euro per una giornata di lavoro che dura fino a 12 ore continuative (dati dal rapporto Agromafie e Caporalato, a cura della FLAI-CGIL);

accanto al caporalato tradizionale, l'intermediazione illecita si manifesta anche attraverso i contratti di intermediazione e di somministrazione, introdotti con il decreto legislativo n. 276 del 2003 che hanno determinato il superamento del monopolio pubblico sul mercato del lavoro;

l'introduzione dei *vouchers* e le successive modificazioni che ne hanno ampliato a dismisura l'utilizzo, ha ulteriormente peggiorato la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli, diventando un ulteriore strumento di controllo del salario e di subordinazione nei confronti del caporale;

l'intermediazione illecita tra domanda e offerta di lavoro è molto spesso legata alla pervasiva presenza della criminalità organizzata nelle diverse fasi della filiera, il che alimenta pratiche illegali anche nella gestione della manodopera a valle del settore agricolo, nei processi di trasformazione e lavorazione dei prodotti;

il disegno di legge in esame limita le disposizioni previste al contrasto del fenomeno nel settore agricolo, mentre la pervasività e la diffusione del fenomeno rendono necessaria una revisione più approfondita della normativa che consenta di estendere con maggiore efficacia la lotta al caporalato e allo sfruttamento del lavoro in tutti i comparti economici;

impegna il Governo:

– a rivedere tempestivamente la disciplina che regola i *vouchers*, sia per il lavoro agricolo che per tutti gli altri settori, ripristinando le condizioni normative che ne consentivano l'utilizzazione esclusivamente per il lavoro episodico e per alcune categorie di addetti;

– ad attuare politiche per il trasporto pubblico dei lavoratori sui luoghi di lavoro, anche utilizzando linee dedicate che in alcune regioni sono già incluse nei Piani di Bacino per il trasporto pubblico;

– ad implementare politiche che affrontino in maniera strutturale il tema dell'abitazione per i lavoratori agricoli migranti, sia stagionali che stanziali, con l'intento di migliorare le loro condizioni ed evitare la segregazione spaziale e sociale in cui vivono;

– ad applicare ai lavoratori stagionali la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, indipendentemente dalle giornate lavorative effettuate nell'arco dell'anno;

– a rafforzare ed ampliare i programmi di integrazione lavorativa per i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale al fine di prevenire il rischio di caduta in percorsi di sfruttamento;

– ad incentivare il ricorso al «percorso sociale» previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998 ed eliminare le difformità di applicazione dello stesso articolo che richiedono la denuncia e la cooperazione da parte della vittima di grave sfruttamento lavorativo, in stridente contraddizione con l'impostazione di tale articolo che non esige questi due vincoli per nessuna forma di sfruttamento. All'interno della stessa norma, prevedere valide alternative di lavoro per incentivare le denunce e le fuoriuscite dallo sfruttamento;

– a porre rimedio alla mancata trasposizione nel decreto che recepisce la direttiva 2011/36/UE delle disposizioni di cui all'articolo 2 di tale direttiva, la quale prevede espressamente che il consenso della vittima allo sfruttamento sia irrilevante in presenza di coercizione, e all'articolo 8 che prevede la non punibilità della vittima;

– ad emanare il decreto di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 109 del 2012 da parte dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per determinare modalità e termini per garantire ai cittadini stranieri interessati le informazioni sui diritti esercitabili prima dell'esecuzione di qualsiasi decisione di rimpatrio, sia in materia di recupero delle differenze salariali e delle prestazioni previdenziali, sia per quanto riguarda la denuncia dello sfruttamento e la richiesta del permesso di soggiorno di cui all'articolo 22, comma 12-*quater*, del decreto legislativo n. 286 del 1998;

– ad emanare disposizioni amministrative verso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prescrivano l'elaborazione in tempi certi di indici di congruità a livello locale (rapporto superficie delle colture/fabbisogno di manodopera), che consentano, in base al raffronto con i dati dell'occupazione, di mirare efficacemente l'attività ispettiva e di indagine.

G/2217/2/9 (testo 2)

FABBRI, BERTUZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premessi che:

il provvedimento in esame è volto a contrastare la diffusione del caporalato nel settore agricolo, in particolare attraverso la modifica della disciplina del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;

considerato che:

la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali ha avviato, in data 8 settembre 2015, un'indagine in merito al decesso della lavoratrice agricola sig.ra Paola Clemente, avvenuto il 13 luglio 2015 ad Andria, in provincia di Bari, nel corso della quale è emerso un quadro allarmante circa le condizioni di lavoro in agricoltura, in particolare per quanto riguarda i rapporti di lavoro accessori frequentemente irregolari;

tali condizioni di lavoro sono caratterizzate dalla completa mancanza di misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, indotti ad accettare modalità di prestazione di lavoro irregolari e in violazione della normativa in materia di sicurezza e salubrità del luogo di lavoro;

atteso che:

a seguito del grave allarme sociale destato nell'opinione pubblica da servizi giornalistici e televisivi, diffusi recentemente, sulle condizioni di lavoro agricolo nell'area dell'Agro Pontino, dove l'economia a forte vocazione agricola sembra avvalersi ampiamente di lavoratori stranieri verosimilmente in condizioni irregolari, in data 24 maggio 2016 la Commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro ha eseguito un'ispezione in un'azienda agricola;

a seguito di tale ispezione, e sulla base delle dichiarazioni raccolte da alcuni lavoratori, è emersa la conferma della diffusa irregolarità dei rapporti di lavoro, in particolare l'assenza di effettive misure di prevenzione in materia di sicurezza, di formazione e informazione, di reale sorveglianza sanitaria e soprattutto la parziale regolarizzazione dell'orario di lavoro; condizioni di lavoro – che si sostanziano in un reale sfruttamento bracciantile, in condizioni materiali ed economiche lesive della dignità umana, in assenza di qualsiasi livello di protezione del lavoratore – che sono d'altronde diffuse anche in campi diversi dall'agricoltura, ad esempio l'edilizia e i servizi, e anche in territori e aree metropolitane, fondandosi sulle pratiche tipiche ed estremamente diffuse del caporalato;

considerato altresì che:

tale stato di cose si fonda sulla condizione di debolezza dei lavoratori, che non possono ricorrere ad alcuna forma di tutela e di esercizio dei propri diritti per paura di ritorsioni da parte dei datori di lavoro, come in effetti è avvenuto nell'Agro-Pontino dopo lo sciopero del 18 aprile 2016 ad opera dei lavoratori di origine indiana;

è prassi nota inoltre, soprattutto in agricoltura, la regolarizzazione parziale, e quindi fittizia, del lavoratore, in modo da far apparire ad un qualsiasi controllo la regolarità previdenziale del lavoratore, salvo poi re-

tribuirlo in modo irregolare *brevi manu*, gravando così, comunque, sul sistema previdenziale speciale previsto per l'agricoltura;

vi è la necessità di controlli incrociati e strategici, con l'intervento operativo nelle aziende e con il contestuale controllo del territorio;

tra i compiti rimessi all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in materia di sicurezza, non vi è la competenza per il lavoro agricolo, residua competenza delle aziende sanitarie locali; pertanto, nel settore agricolo, si impone con urgenza l'effettivo coordinamento dell'Ispettorato con i servizi di prevenzione nei luoghi di lavoro che fanno capo alle ASL;

in materia di formazione, informazione e addestramento, nonché di sorveglianza sanitaria dei lavoratori agricoli che prestino l'attività per un periodo lavorativo inferiore ai 50 giorni l'anno, è stato emanato, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il decreto interministeriale 27 marzo 2013, che di fatto ha reso soltanto formale e non mirata ai destinatari la formazione e la sorveglianza sanitaria per tali lavori, consentendo gli adempimenti di legge con la mera consegna di documenti, che ai lavoratori stranieri possono risultare incomprensibili e quindi inutili ai fini di formazione, informazione e addestramento;

è inoltre emerso che la retribuzione effettiva per un lavoratore agricolo, nelle zone ad alta vocazione agricola, è fissata in euro 3,50 per ora, per un lavoro di 11-12 ore al giorno, sei giorni lavorativi la settimana oltre la domenica mattina, senza alcun altro diritto sindacale, senza considerare le richieste di dazioni a vario titolo da parte dei caporali;

considerato inoltre che:

in molti casi le condizioni economiche del lavoro agricolo non raggiungono la retribuzione prevista dai contratti provinciali e dalla cosiddetta «paga di piazza», ma sono determinate dai prezzi di mercato dei prodotti agricoli, fissati dalla grande distribuzione organizzata, che pertanto condiziona in maniera indiretta la retribuzione dei lavoratori;

si verifica di conseguenza un'ingiusta inversione del meccanismo salariale, per cui la determinazione contrattuale provinciale – rispettata solo fittiziamente per le ore regolarizzate – è ribassata anche a causa del prezzo di vendita dei prodotti agricoli imposto dalla grande distribuzione che, comprimendo i profitti dell'azienda agricola, scarica ogni onere sul lavoratore, spesso straniero e privo di tutela;

si ravvisa pertanto la necessità di incidere sul rispetto dei minimi salariali anche attraverso un intervento sulla grande distribuzione organizzata, ed effettuando strategici controlli a tappeto nelle aree ad alta vocazione agricola, al fine di eliminare ogni elusione previdenziale e assicurativa;

molti lavoratori agricoli stagionali risultano arruolati mediante contratti di somministrazione; senza un effettivo controllo sulle agenzie di intermediazione si amplia il rischio di abuso di una forma contrattuale creata invece proprio al fine di regolare lavori occasionali o stagionali; risulta dunque tanto più necessario l'esercizio effettivo ed efficace dei po-

teri di sorveglianza da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulle agenzie autorizzate a stipulare tali contratti;

considerata l'azione di Governo espressa sia mediante la presentazione del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura», che con il Protocollo d'intesa contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura siglato dai Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali,

impegna il Governo a:

rafforzare i controlli interforze e garantire forme di presidio del territorio con particolare riferimento alle aree in cui prestano attività lavoratori stranieri;

operare un efficace coordinamento tra l'Ispettorato nazionale del lavoro e le ASL per la vigilanza in materia di sicurezza del lavoro agricolo, ai sensi dell'articolo 2, lettera *m*), del decreto legislativo n. 149 del 2015;

effettuare un monitoraggio dei meccanismi di determinazione dei prezzi e della catena del valore dei prodotti agricoli dalle aziende agricole fino al consumatore;

valutare la possibilità di un intervento normativo concernente l'esercizio della vigilanza sull'attività delle agenzie di somministrazione;

valutare l'opportunità di procedere ad una revisione del decreto interministeriale 27 marzo 2013 al fine di garantire appieno la sorveglianza sanitaria nonché una effettiva formazione e informazione per i lavoratori agricoli che prestino attività per un periodo lavorativo inferiore ai 50 giorni l'anno.

G/2217/2/9

FABBRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

il provvedimento in esame è volto a contrastare la diffusione del caporalato nel settore agricolo, in particolare attraverso la modifica della disciplina del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;

considerato che:

la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali ha avviato, in data 8 set-

tembre 2015, un'indagine in merito al decesso della lavoratrice agricola sig.ra Paola Clemente, avvenuto il 13 luglio 2015 ad Andria, in provincia di Bari, nel corso della quale è emerso un quadro allarmante circa le condizioni di lavoro in agricoltura, in particolare per quanto riguarda i rapporti di lavoro accessori frequentemente irregolari;

tali condizioni di lavoro sono caratterizzate dalla completa mancanza di misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, indotti ad accettare modalità di prestazione di lavoro irregolari e in violazione della normativa in materia di sicurezza e salubrità del luogo di lavoro;

atteso che:

a seguito del grave allarme sociale destato nell'opinione pubblica da servizi giornalistici e televisivi, diffusi recentemente, sulle condizioni di lavoro agricolo nell'area dell'Agro Pontino, dove l'economia a forte vocazione agricola sembra avvalersi ampiamente di lavoratori stranieri verosimilmente in condizioni irregolari, in data 24 maggio 2016 la Commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro ha eseguito un'ispezione in un'azienda agricola;

a seguito di tale ispezione, e sulla base delle dichiarazioni raccolte da alcuni lavoratori, è emersa la conferma della diffusa irregolarità dei rapporti di lavoro, in particolare l'assenza di effettive misure di prevenzione in materia di sicurezza, di formazione e informazione, di reale sorveglianza sanitaria e soprattutto la parziale regolarizzazione dell'orario di lavoro; condizioni di lavoro – che si sostanziano in un reale sfruttamento bracciantile, in condizioni materiali ed economiche lesive della dignità umana, in assenza di qualsiasi livello di protezione del lavoratore – che sono d'altronde diffuse anche in campi diversi dall'agricoltura, ad esempio l'edilizia e i servizi, e anche in territori e aree metropolitane, fondandosi sulle pratiche tipiche ed estremamente diffuse del caporalato;

considerato altresì che:

tale stato di cose si fonda sulla condizione di debolezza dei lavoratori, che non possono ricorrere ad alcuna forma di tutela e di esercizio dei propri diritti per paura di ritorsioni da parte dei datori di lavoro, come in effetti è avvenuto nell'Agro-Pontino dopo lo sciopero del 18 aprile 2016 ad opera dei lavoratori di origine indiana;

è prassi nota inoltre, soprattutto in agricoltura, la regolarizzazione parziale, e quindi fittizia, del lavoratore, in modo da far apparire ad un qualsiasi controllo la regolarità previdenziale del lavoratore, salvo poi retribuirlo in modo irregolare *brevi manu*, gravando così, comunque, sul sistema previdenziale speciale previsto per l'agricoltura;

vi è la necessità di controlli incrociati e strategici, con l'intervento operativo nelle aziende e con il contestuale controllo del territorio;

tra i compiti rimessi all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in materia di sicurezza, non vi è la competenza per il lavoro agricolo, residua competenza delle aziende sanitarie locali; pertanto, nel settore agricolo,

si impone con urgenza l'effettivo coordinamento dell'Ispettorato con i servizi di prevenzione nei luoghi di lavoro che fanno capo alle ASL;

in materia di formazione, informazione e addestramento, nonché di sorveglianza sanitaria dei lavoratori agricoli che prestino l'attività per un periodo lavorativo inferiore ai 50 giorni l'anno, è stato emanato, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il decreto interministeriale 27 marzo 2013, che di fatto ha reso soltanto formale e non mirata ai destinatari la formazione e la sorveglianza sanitaria per tali lavori, consentendo gli adempimenti di legge con la mera consegna di documenti, che ai lavoratori stranieri possono risultare incomprensibili e quindi inutili ai fini di formazione, informazione e addestramento;

è inoltre emerso che la retribuzione effettiva per un lavoratore agricolo, nelle zone ad alta vocazione agricola, è fissata in euro 3,50 per ora, per un lavoro di 11-12 ore al giorno, sei giorni lavorativi la settimana oltre la domenica mattina, senza alcun altro diritto sindacale, senza considerare le richieste di dazioni a vario titolo da parte dei caporali;

considerato inoltre che:

in molti casi le condizioni economiche del lavoro agricolo non raggiungono la retribuzione prevista dai contratti provinciali e dalla cosiddetta «paga di piazza», ma sono determinate dai prezzi di mercato dei prodotti agricoli, fissati dalla grande distribuzione organizzata, che pertanto condiziona in maniera indiretta la retribuzione dei lavoratori;

si verifica di conseguenza un'ingiusta inversione del meccanismo salariale, per cui la determinazione contrattuale provinciale – rispettata solo fittiziamente per le ore regolarizzate – è ribassata anche a causa del prezzo di vendita dei prodotti agricoli imposto dalla grande distribuzione che, comprimendo i profitti dell'azienda agricola, scarica ogni onere sul lavoratore, spesso straniero e privo di tutela;

si ravvisa pertanto la necessità di incidere sul rispetto dei minimi salariali anche attraverso un intervento sulla grande distribuzione organizzata, ed effettuando strategici controlli a tappeto nelle aree ad alta vocazione agricola, al fine di eliminare ogni elusione previdenziale e assicurativa;

molti lavoratori agricoli stagionali risultano arruolati mediante contratti di somministrazione; senza un effettivo controllo sulle agenzie di intermediazione si amplia il rischio di abuso di una forma contrattuale creata invece proprio al fine di regolare lavori occasionali o stagionali; risulta dunque tanto più necessario l'esercizio effettivo ed efficace dei poteri di sorveglianza da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulle agenzie autorizzate a stipulare tali contratti;

considerata l'azione di Governo espressa sia mediante la presentazione del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura», che con il Protocollo d'intesa contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura siglato dai Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali,

impegna il Governo a:

rafforzare i controlli interforze e garantire forme di presidio del territorio con particolare riferimento alle aree in cui prestano attività lavoratori stranieri;

operare un efficace coordinamento tra l'Ispettorato nazionale del lavoro e le ASL per la vigilanza in materia di sicurezza del lavoro agricolo;

effettuare una vigilanza sui meccanismi commerciali che regolano la determinazione delle condizioni contrattuali dei prezzi dei prodotti agricoli tra i gruppi nazionali e multinazionali della grande distribuzione organizzata, i grandi mercati ortofrutticoli e le aziende agricole;

esercitare ogni potere di sorveglianza sulle agenzie di somministrazione;

valutare l'opportunità di procedere ad una revisione del decreto interministeriale 27 marzo 2013 al fine di garantire appieno la sorveglianza sanitaria nonché una effettiva formazione e informazione per i lavoratori agricoli che prestino attività per un periodo lavorativo inferiore ai 50 giorni l'anno.

G/2217/3/9 (testo 2)

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, attualmente si richiede che l'imprenditore agricolo non sia stato condannato penalmente (né sanzionato amministrativamente entro il precedente triennio) per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto,

impegna il Governo:

a valutare, compatibilmente con la normativa comunitaria vigente, la possibilità di prevedere meccanismi di incentivazione per l'emersione del lavoro irregolare in agricoltura.

G/2217/3/9

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premessi che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, attualmente si richiede che l'imprenditore agricolo non sia stato condannato penalmente (né sanzionato amministrativamente entro il precedente triennio) per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto,

impegna il Governo:

ad incentivare le pratiche virtuose anche mediante il riconoscimento di sgravi fiscali e di agevolazioni all'interno delle misure dei Piani di sviluppo rurale, nonché di specifici sgravi contributivi per le aziende che regolarizzano la forza-lavoro.

G/2217/4/9 (testo 2)

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premessi che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di rete del lavoro agricolo di qualità;

la lettera *f*) del comma 1 del citato articolo, ai soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone (già rilasciata dalle autorità competenti) si consente di stipulare convenzione con la Rete per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli. Agli enti locali è data facoltà di subordinare – alla stipula della convenzione - l'accesso ai contributi da loro istituiti;

considerato che:

appare necessario ripensare completamente il sistema dei trasporti locali al fine di assicurare ai lavoratori la possibilità di raggiungere agevolmente i luoghi di lavoro e togliere dalle mani dei caporali questo monopolio,

impegna il Governo:

a porre in essere, nei limiti delle sue competenze, gli interventi necessari a favorire la stipulazione di convenzioni tra imprese e istituzioni locali volte a prevedere servizi di trasporto specifici per i lavoratori agricoli per raggiungere i rispettivi luoghi di lavoro.

G/2217/4/9

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di rete del lavoro agricolo di qualità;

la lettera *f*) del comma 1 del citato articolo, ai soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone (già rilasciata dalle autorità competenti) si consente di stipulare convenzione con la Rete per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli. Agli enti locali è data facoltà di subordinare – alla stipula della convenzione - l'accesso ai contributi da loro istituiti;

considerato che:

appare necessario ripensare completamente il sistema dei trasporti locali al fine di assicurare ai lavoratori la possibilità di raggiungere agevolmente i luoghi di lavoro e togliere dalle mani dei caporali questo monopolio,

impegna il Governo:

a porre in essere appositi interventi normativi al fine di favorire la stipulazione di convenzioni tra imprese e istituzioni locali volte a prevedere servizi di trasporto specifici per i lavoratori agricoli per raggiungere i rispettivi luoghi di lavoro.

G/2217/5/9 (testo 2)

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premessi che:

l'articolo 7 del disegno di legge in esame reca disposizioni per il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di attivare un numero telefonico nazionale di pubblica utilità attraverso il quale tutti i cittadini italiani e stranieri possano denunciare i fenomeni di sfruttamento, maltrattamento, condizioni di vita disumane o altre vessazioni durante il lavoro o la conduzione dell'azienda, che garantisca l'anonimato e la tutela da ogni atto ritorsivo e le cui denunce siano immediatamente trasmesse agli organi di vigilanza.

G/2217/5/9

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premessi che:

l'articolo 7 del disegno di legge in esame reca disposizioni per il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli,

impegna il Governo:

ad attivare un numero telefonico nazionale di pubblica utilità presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso il quale tutti i cittadini italiani e stranieri possano denunciare i fenomeni di sfruttamento, maltrattamento, condizioni di vita disumane o altre vessazioni durante il lavoro o la conduzione dell'azienda, che garantisca l'anonimato e la tutela da ogni atto ritorsivo e le cui denunce siano immediatamente trasmesse agli organi di vigilanza.

G/2217/6/9 (testo 2)

PUGLIA, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premessi che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo in esame stabilisce che la Cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità debba svolgere monitoraggi costanti, su base trimestrale, dell'andamento del mercato del lavoro agricolo. Ciò avverrà anche accedendo ai dati disponibili presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, mediante il sistema attualmente vigente per le aziende non agricole (UNIEMENS), e ai dati relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro;

considerato che:

al fine di una più efficace opera di monitoraggio volta al contrasto del lavoro irregolare appare necessario un aggiornamento della normativa in materia di prospetti paga per i lavoratori,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di introdurre misure per la tracciabilità degli importi retributivi.

G/2217/6/9

PUGLIA, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premessi che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo in esame stabilisce che la Cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità debba svolgere monitoraggi costanti, su base trimestrale, dell'andamento del mercato del lavoro agricolo. Ciò avverrà anche accedendo ai dati disponibili presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, mediante il sistema attualmente vigente per le aziende non agricole (UNIEMENS), e ai dati relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro;

considerato che:

al fine di una più efficace opera di monitoraggio volta al contrasto del lavoro irregolare appare necessario un aggiornamento della normativa in materia di prospetti paga per i lavoratori,

impegna il Governo:

a porre in essere mediante opportuni interventi di carattere normativo una modifica delle vigenti disposizioni in materia di prospetti di paga ai lavoratori finalizzata a prevedere:

- l'obbligo di tracciabilità di qualunque importo retributivo corrisposto sia in acconto che in saldo;
- la trasmissione tramite il sistema Uniemens, anche se con cadenza trimestrale, della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro con l'indicazione del mese di riferimento del prospetto paga ed il sistema di pagamento utilizzato;
- opportuni strumenti di verifica periodica di tali dati, fermo restando la normativa in materia di *privacy*.

G/2217/7/9 (testo 2)

PUGLIA, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

per la lettera *e*), i compiti aggiuntivi saranno espletati promuovendo la stipula delle convenzioni e avvalendosi delle informazioni in possesso delle Commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli (CISOA) cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di con-

gruità occupazionale dell'impresa agricola. La Cabina potrà avvalersi anche dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale;

considerato che:

talune regioni, proprio per contrastare i fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura, hanno già provveduto, con propria normativa, a predisporre specifici indici di congruità occupazionale delle imprese agricole,

impegna il Governo:

a valutare ogni misura utile a valorizzare gli indici di congruità occupazionale.

G/2217/7/9

PUGLIA, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

per la lettera *e*), i compiti aggiuntivi saranno espletati promuovendo la stipula delle convenzioni e avvalendosi delle informazioni in possesso delle Commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli (CISOA) cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità occupazionale dell'impresa agricola. La Cabina potrà avvalersi anche dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale;

considerato che:

talune regioni, proprio per contrastare i fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura, hanno già provveduto, con propria normativa, a predisporre specifici indici di congruità occupazionale delle imprese agricole,

impegna il Governo:

a porre in essere, nell'ambito delle proprie competenze, appositi interventi di carattere normativo al fine di prevedere che:

a) qualora l'impresa agricola superi del venti per cento gli indici di congruità occupazionale le giornate lavorate non rilevano ai fini del raggiungimento del numero di contributi giornalieri utili alla disoccupazione agricola;

b) gli enti preposti alla verifica degli indici di congruità occupazionale siano raccordati, anche attraverso l'utilizzo di un'unica banca dati telematica, con le Regioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS al fine di poter comunicare velocemente e costantemente a tali enti il superamento degli indici di congruità.

G/2217/8/9

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

la lettera *f)* del comma 1 del citato articolo, ai soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone (già rilasciata dalle autorità competenti) si consente di stipulare convenzione con la Rete per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli. Agli enti locali è data facoltà di subordinare – alla stipula della convenzione – l'accesso ai contributi da loro istituiti;

considerato che:

appare necessario assicurare ai lavoratori la possibilità di raggiungere agevolmente i luoghi di lavoro e togliere dalle mani dei caporali questo monopolio,

impegna il Governo:

a prevedere misure che rendano quanto più possibile trasparenti e legali le modalità del trasferimento delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro.

G/2217/9/9 (testo 2)

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premessi che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

la lettera *f*) del comma 1 del citato articolo, ai soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone (già rilasciata dalle autorità competenti) si consente di stipulare convenzione con la Rete per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli. Agli enti locali è data facoltà di subordinare – alla stipula della convenzione – l'accesso ai contributi da loro istituiti;

considerato che:

appare necessario assicurare ai lavoratori la possibilità di raggiungere agevolmente luoghi di lavoro e togliere dalle mani dei caporali questo monopolio,

impegna il Governo:

a valutare l'introduzione di misure che rendano quanto più possibile trasparenti e legali le modalità del trasferimento delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro.

G/2217/9/9

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premessi che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

la lettera *f*) del comma 1 del citato articolo, ai soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone (già rilasciata dalle autorità compe-

tenti) si consente di stipulare convenzione con la Rete per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli. Agli enti locali è data facoltà di subordinare – alla stipula della convenzione – l'accesso ai contributi da loro istituiti;

considerato che:

appare necessario assicurare ai lavoratori la possibilità di raggiungere agevolmente luoghi di lavoro e togliere dalle mani dei caporali questo monopolio,

impegna il Governo:

a prevedere misure che rendano quanto più possibile trasparenti e legali le modalità del trasferimento delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare:

1) l'obbligo per i soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, di stipulare apposita convenzione con la Rete del lavoro agricolo di qualità;

2) che la stipula della convenzione non sia possibile qualora il trasportatore abbia subito condanne per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;

3) che la stipula della convenzione sia condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti allo scopo dagli enti locali;

4) che ciascun mezzo utilizzato dal trasportatore per il trasporto di lavoratori agricoli sia dotato di un apposito contrassegno e di apparecchiature elettroniche idonee a registrare l'intera tratta percorsa dal mezzo stesso;

5) l'istituzione presso ciascuna Direzione territoriale del lavoro, per il territorio di competenza, di un apposito registro dei trasportatori convenzionati con la Rete del lavoro agricolo di qualità.

G/2217/10/9 (testo 2)

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

la lettera *b*) del comma 1, dispone che alla Rete del lavoro agricolo di qualità possano aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, le agenzie per il lavoro e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione;

considerato che:

l'11^a Commissione del Senato, nel proprio parere sul disegno di legge in esame, invita «a prevedere un rafforzamento dei servizi di intermediazione lavoro» ed inoltre «al fine di favorire una concreta partecipazione dei lavoratori agricoli a forme di politiche attive» indica l'opportunità di «mettere a disposizione dei servizi pubblici per il lavoro e delle Agenzie di somministrazione lavoro a condizione che abbiano i requisiti per aderire alla rete del lavoro agricolo di qualità – il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro nella sua articolazione prevista dal decreto legislativo n. 150 del 2015» nonché «la necessità di rafforzare il sistema di collocamento pubblico al fine di garantire alle imprese agricole un efficace reclutamento di ingenti quantitativi di manodopera in brevi periodi nel corso delle grandi campagne di raccolta»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere misure finalizzate a rafforzare il sistema di collocamento pubblico e garantire la trasparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento della manodopera nel settore agricolo.

G/2217/10/9

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

la lettera *b*) del comma 1, dispone che alla Rete del lavoro agricolo di qualità possano aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro

e dei lavoratori in agricoltura, le agenzie per il lavoro e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione;

considerato che:

l'11^a Commissione del Senato, nel proprio parere sul disegno di legge in esame, invita «a prevedere un rafforzamento dei servizi di intermediazione lavoro» ed inoltre «al fine di favorire una concreta partecipazione dei lavoratori agricoli a forme di politiche attive» indica l'opportunità di «mettere a disposizione dei servizi pubblici per il lavoro e delle Agenzie di somministrazione lavoro a condizione che abbiano i requisiti per aderire alla rete del lavoro agricolo di qualità – il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro nella sua articolazione prevista dal decreto legislativo n. 150 del 2015» nonché «la necessità di rafforzare il sistema di collocamento pubblico al fine di garantire alle imprese agricole un efficace reclutamento di ingenti quantitativi di manodopera in brevi periodi nel corso delle grandi campagne di raccolta»,

impegna il Governo:

a porre in essere opportune misure di carattere normativo finalizzate a rafforzare il sistema di collocamento pubblico e garantire la trasparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento della manodopera nel settore agricolo assicurando ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*) del disegno di legge in esame l'accesso al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150.

G/2217/100/9

FABBRI, BERTUZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

la piaga del caporalato colpisce sia l'agricoltura sia l'edilizia e i servizi laddove è più frequente il ricorso a lavoratori occasionali - spesso stranieri irregolari - che devono sottostare a condizioni di lavoro disumane e di umiliante retribuzione, privi di copertura assicurativa e previdenziale e di qualsiasi tutela in materia di sicurezza;

tali condizioni di lavoro possono emergere soltanto attraverso un capillare controllo del territorio, con interventi rigorosi all'interno delle aziende, mediante ispezioni che consentano verifiche incrociate sulla regolarizzazione previdenziale-assicurativa e sull'effettiva applicazione delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;

tale prerogativa di controllo viene assegnata al neo costituito Ispettorato Nazionale del Lavoro che, pur assorbendo gli ispettori dell'INPS e dell'INAIL, deve occuparsi delle verifiche in materia di previdenza sociale e di assicurazione obbligatoria ma, per quanto concerne la sicurezza del lavoro, può farlo solo nelle materie che già erano di competenza della Direzione Provinciale del Lavoro;

tra tali competenze non rientra la materia della sicurezza delle attività agricole, dove si annida ampiamente il lavoro irregolare, in violazione dei minimi diritti umani e dove paradossalmente i controlli dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro non potendosi occupare della sicurezza in agricoltura, necessitano quindi di un ulteriore coordinamento con i servizi ispettivi delle ASL, così vanificando per il lavoro agricolo l'opportunità di aver istituito un'agenzia ispettiva nazionale;

considerato che:

risulta necessario modificare l'art. 13 comma 2 d.lgs. 81/08 al fine di estendere le competenze già assegnate agli ispettori del lavoro anche alle attività presso aziende agricole e alle attività strumentali e complementari alle stesse;

gli organi di vigilanza in forza dell'art. 14 d.lgs. 81/08 hanno la facoltà di emanare un provvedimento di sospensione dell'attività aziendale qualora riscontrino una presenza di almeno il 20 per cento di lavoratori irregolari o accertino gravi contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro ripetute nell'arco degli ultimi cinque anni;

generalmente, laddove si riscontrano fenomeni di sfruttamento del lavoro in agricoltura, molto spesso è riscontrabile anche il lavoro "nero", il cui accertamento consente di adottare il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale;

paradossalmente una misura sicuramente efficace, qual è la sospensione dell'attività aziendale fino alla regolarizzazione, non può applicarsi in presenza delle condizioni di sfruttamento estremo che caratterizzano oggi il caporalato;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire al fine di estendere le competenze dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro alle attività lavorative agricole e a quelle strumentali e complementari;

a valutare l'opportunità di formulare proposte volte a dotare i preposti organi di vigilanza del potere di adottare provvedimenti cautelari nei confronti dell'attività imprenditoriale qualora, nel corso dell'attività di vigilanza, emerga con evidenza la sussistenza di condizioni di sfruttamento che possano configurare il reato di cui all'art. 603 bis del codice penale.

G/2217/102/9

BERTUZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premessi che:

come evidenziato anche nell'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) che accompagna il disegno di legge all'esame, lo sfruttamento del lavoro in agricoltura avviene oggi attraverso sistemi diversi dal passato; spesso, i lavoratori sono ingaggiati da persone fisiche o imprese che svolgono una vera e propria attività di intermediazione illecita di manodopera;

tali imprese intermediatrici sono in molti casi costituite in forma di cooperative "senza terra", che si costituiscono e sciolgono in tempi estremamente ridotti, e che, pur non operando in ambito agricolo, assumono i lavoratori destinati a svolgere attività agricola sui fondi di alcuni committenti, con la costituzione di rapporti fittizi di lavoro agricolo, sfruttamento di lavoratori e naturalmente nessun pagamento di contributi;

tenuti in considerazione il disposto dell'emendamento 6.0.1 presentato in Commissione Agricoltura, e l'esigenza di prevedere forme di responsabilità solidale del committente imprenditore e del datore di lavoro con appaltatori e subappaltatori, nonché del proprietario del fondo che lo concede in locazione per un periodo inferiore allo sviluppo di un ciclo biologico, al fine di scoraggiare l'impiego di lavoratori sfruttati e comunque di vedere corrisposti i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti;

impegna il Governo:

ad intervenire, anche sul piano normativo, al fine di disciplinare i casi di responsabilità solidale del committente imprenditore e del datore di lavoro nonché del proprietario del fondo con appaltatori, subappaltatori e locatari, soprattutto per periodi di affitto inferiori allo sviluppo di un ciclo biologico, in caso di esercizio di attività agricola da parte di cooperative.

G/2217/103/9

FEDELI, ANGIONI, PEZZOPANE, BERTUZZI, CANTINI, D'ADDA, MANASSERO, FASIOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

i dati tratti dall'esperienza giudiziaria evidenziano la drammatica diffusione del fenomeno criminale dello sfruttamento dei lavoratori in condizioni di bisogno e di necessità, il cosiddetto caporalato;

ciò è favorito non solo dalla crisi economica in cui versa il nostro Paese, ma anche dal sempre più crescente numero di persone immigrate, anche irregolari, in cerca di lavoro;

si creano così le condizioni perché imprenditori senza scrupoli possano realizzare cospicui proventi illeciti che finiscono con l'alimentare un importante giro di affari, nella maggior parte dei casi gestito dalle organizzazioni criminali;

considerato che:

il provvedimento in esame mira a garantire una complessiva e maggiore efficacia dell'azione di contrasto, partendo dall'attenzione al versante dell'illecita accumulazione di ricchezza da parte di chi sfrutta i lavoratori all'evidente fine di profitto, in violazione delle più elementari norme poste a presidio della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché dei diritti fondamentali della persona;

lo stesso provvedimento è altresì volto a introdurre modifiche significative di diversi testi normativi al fine di prevenire e colpire in modo organico ed efficace tale fenomeno criminale nelle sue diverse manifestazioni;

impegna il Governo:

a sostenere ogni iniziativa, anche di tipo normativo, finalizzata a promuovere buone pratiche di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro, tenendo conto della disciplina di recente approvata nel Regno Unito (2015), dal titolo "Modern Slavery Act", volta ad introdurre un obbligo dichiarativo di due diligence per le imprese che, contestualmente al deposito del bilancio di esercizio annuale, sono tenute a depositare una dichiarazione in cui sono registrate tutte le misure adottate nel corso dell'anno per garantire che nuove forme di lavoro nero e sfruttamento non abbiano luogo nelle proprie catene commerciali, di ap-

provvigionamento e di fornitura e nelle proprie filiere produttive, includendo informazioni relative:

a) all'organizzazione dell'impresa, alle sue attività e alle sue catene commerciali, di approvvigionamento e di fornitura e filiere produttive;

b) alle politiche e processi di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e sfruttamento del lavoro che l'impresa adotta nelle sue catene commerciali, di approvvigionamento e di fornitura e nelle sue filiere produttive;

c) alle catene commerciali, di fornitura e filiere produttive dell'impresa in cui si riscontrano maggiori rischi di lavoro nero e sfruttamento del lavoro e alle misure adottate per valutare e gestire tali rischi;

d) all'efficacia dell'azione intrapresa dall'impresa per il contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro, misurata con opportuni indicatori;

e) alla formazione che l'impresa offre al proprio personale al fine di contrastare i fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro.

Art. 1.

01.1 (testo 2)

LA RELATRICE

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifica dell'articolo 603-bis del codice penale)

1. L'articolo 603-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 603-bis. - *(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)*. –
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.».

Conseguentemente, all'articolo 1, apportare le seguenti modifiche:

– *al capoverso «Art. 603-bis.1» sostituire le parole: «Per il delitto previsto» con le seguenti: «Per i delitti previsti»;*

– *al capoverso «Art. 603-bis.2» sostituire le parole: «per il delitto previsto» con le seguenti: «per i delitti previsti».*

01.1

LA RELATRICE

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifiche all'articolo 603-bis del codice penale)

1. L'articolo 603-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

''Art. 603-bis. - *(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)*. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da

uno a cinque anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

a) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

b) utilizza, assume o impiega manodopera, mediante l'attività di intermediazione di cui alla lettera precedente, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Fuori dai casi previsti dal primo e dal secondo comma e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque utilizza, assume o impiega manodopera, sottoponendola a condizione di sfruttamento ed approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e la multa da 200 a 600 euro per ciascun lavoratore utilizzato. Se il fatto è commesso mediante violenza o minaccia si applica la pena della reclusione da due a cinque anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore utilizzato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproportionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative degradanti..

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.».

Conseguentemente:

All'articolo 1, apportare le seguenti modifiche:

- *al capoverso* «Art. 603-bis.1» *sostituire le parole:* «Per il delitto previsto» *con le seguenti:* «Per i delitti previsti»;
 - *al capoverso* «Art. 603-bis.2» *sostituire le parole:* «per il delitto previsto» *con le seguenti:* «per i delitti previsti».
-

1.1

STEFANO, CAMPANELLA, DE PETRIS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 603-*bis* del codice penale, primo comma, le parole: "da 1.000 a 2.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 3.000 a 6.000 euro".».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo, sostituire la parola: «Modifica» *con la seguente:* «Modifiche».

1.2

DONNO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 603-*bis* del codice penale, al primo comma, le parole: "da 1.000 a 2.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "da 2.500 a 5.000 euro".».

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire la parola: «Modifica», *con la seguente:* «Modifiche».

1.3

STEFANO, CAMPANELLA, DE PETRIS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 603-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il titolare dell'impresa che utilizza la manodo-

pera reclutata o organizzata con le modalità illecite di cui al primo comma è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.";

b) al secondo comma, dopo la parola: "primo", sono aggiunte le seguenti: "e secondo"».

1.4

FABBRI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 603-bis del codice penale, secondo comma, il numero 3) è sostituito dal seguente:

"3) la sussistenza presso l'azienda in cui viene prestata l'attività lavorativa di violazioni alla normativa in materia di sicurezza del lavoro;"».

1.5

FABBRI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 603-bis del codice penale, terzo comma, dopo il numero 3) è aggiunto in fine il seguente:

"4) l'aver commesso il fatto nell'esercizio di un'attività di intermediazione di manodopera autorizzata."».

1.6 (testo 2)

LA RELATRICE

All'articolo 1, capoverso «Art. 603-bis.1» sostituire il primo comma con i seguenti:

«Per i delitti previsti dall'articolo 603-bis, la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le disposizioni dell'articolo 16-*septies* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 600-*septies.1.*».

1.6

LA RELATRICE

All'articolo 1, capoverso «Art. 603-bis.1» sostituire le parole: «alla metà» con le seguenti «a due terzi».

1.7

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 603-bis.2», con il seguente:

«Art. 603-bis.2. - (*Confisca obbligatoria*). – In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dagli articoli 600, 601 e 603-bis nonché dall'articolo 22, comma 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sempre obbligatoria la confisca delle cose impiegate o destinate a commettere il reato, delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, nonché dell'azienda o del ramo di azienda commerciale o agricola, ovvero del fondo rustico, impiegati o destinati a commettere il reato, ancorché concessi in uso all'effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative a titolo di affitto o a qualsiasi titolo, salvo che appartengano a persona estranea al reato. A tal fine si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-*ter.*».

1.8

DONNO

Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis.2.1», sostituire il primo periodo con il seguente: «In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dagli articoli 600, 601 e 603-bis nonché dall'articolo 22, comma 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sempre obbligatoria la confisca delle cose impiegate o destinate a commettere il reato, delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, nonché dell'azienda o del ramo di azienda commerciale o agricola, ovvero del

fondo rustico, impiegati o destinati a commettere il reato, ancorché concessi in uso all'effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative a titolo di affitto o a qualsiasi titolo, salvo che appartengano a persona estranea al reato».

Conseguentemente, sostituire gli articoli da 3 a 5 con i seguenti:

«Art. 3. - (*Modifiche all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, in materia di confisca*). - 1. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: "602," è inserita la seguente: "603-bis,";

b) dopo le parole: "648-ter del codice penale», sono inserite le seguenti: "ovvero dall'articolo 22, comma 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,"».

«Art. 4. - (*Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti*). - 1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: "e 602," sono sostituite dalle seguenti: ", 602 e 603-bis,";

b) all'articolo 25-duodecies, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti indicati dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

«Art. 5. - (*Modifica alla legge 11 agosto 2003, n. 228, in materia di Fondo per le misure antitratta*). - 1. All'articolo 12, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 228, le parole: "e 602," sono sostituite dalle seguenti: ", 602 e 603-bis,", nonché dall'articolo 22, comma 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

1.13 (testo 2)

LA RELATRICE

All'articolo 1, capoverso, «Art. 603-bis.2» dopo le parole: «sempre obbligatoria» inserire le seguenti: «, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno,» e dopo le parole: «di cui il reo ha la disponibilità» inserire le seguenti «, anche indirettamente o per interposta persona,».

1.13

LA RELATRICE

All'articolo 1, capoverso, «Art. 603-bis.2» secondo periodo, dopo le parole: «di cui il reo ha la disponibilità» inserire le seguenti «, anche indirettamente o per interposta persona,».

1.9

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'articolo 1, capoverso, «Art. 603-bis.2», primo periodo, dopo le parole: «, salvo che appartengano a persona estranea al reato,», aggiungere le seguenti: «e delle cose che sono il prezzo, il prodotto o il profitto del conduttore dell'azienda che si è avvalsa dell'intermediazione illecita».

1.10

DALLA TOR

Al comma 1, capoverso, «Art. 603-bis.2», secondo periodo, dopo le parole: «Ove essa non sia possibile» inserire le seguenti: «, nonché laddove la confisca del bene, che è il prodotto del reato, comprometta altro bene, anche nel suo utilizzo, appartenente a persona o ente estranei al reato, a cui esso sia funzionalmente o strutturalmente connesso,».

1.11

PARENTE, D'ADDA, FAVERO, MANASSERO, SPILABOTTE, BERTUZZI

Al comma 1, capoverso, «Art. 603-bis.2», secondo periodo, dopo le parole: «Ove essa non sia possibile,» inserire le seguenti: «, nonché lad-

dove la confisca del bene, che è il prodotto del reato, comprometta altro bene, anche nel suo utilizzo, appartenente a persona o ente estranei al reato, a cui esso sia funzionalmente o strutturalmente connesso,».

1.12

RUVOLO

Al comma 1, capoverso, «603-bis.2», secondo periodo, dopo le parole: «Ove essa non sia possibile,» inserire le seguenti: «, nonché nei casi in cui la confisca del bene, che è il prodotto del reato, comprometta altro bene, anche nel suo utilizzo, appartenente a persona o ente estranei al reato, a cui esso sia funzionalmente o strutturalmente connesso,».

1.14

DONNO

Al comma 1, capoverso, «Art. 603-bis.2», secondo periodo, dopo le parole: «ha la disponibilità», inserire le seguenti: «, anche indirettamente o per interposta persona,».

1.15

DONNO

Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis.2», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, secondo quanto disposto dall'articolo 600-septies».

1.16

LA RELATRICE

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 603-bis.2», aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 603-bis.3.

*(Controllo giudiziario dell'azienda
e rimozione delle condizioni di sfruttamento)*

Nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 603-bis, qualora ricorrano i presupposti indicati nel primo comma dell'articolo 321 codice di procedura penale, il giudice per le indagini preliminari può disporre, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

Con il decreto con cui dispone il controllo giudiziario dell'azienda, il giudice per le indagini preliminari nomina uno o più amministratori, scelti tra gli esperti in gestione aziendale iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.

L'amministratore giudiziario affianca l'imprenditore nella gestione dell'azienda, ed autorizza lo svolgimento degli atti di amministrazione utili all'impresa, riferendo al giudice ogni tre mesi, e comunque ogniqualvolta emergano irregolarità, circa l'andamento dell'attività aziendale. Al fine di impedire che si verifichino situazioni di grave sfruttamento lavorativo, l'amministratore giudiziario controlla il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce, ai sensi dell'articolo 603-bis, indice di sfruttamento lavorativo, procede alla regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell'avvio del procedimento per i reati previsti dall'articolo 603-bis prestavano la propria attività lavorativa in assenza di un regolare contratto e, al fine di impedire che le violazioni si ripetano, adotta adeguate misure anche in difformità da quelle proposte dall'imprenditore o dal gestore».

1.17

FABBRI, BERTUZZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 603-ter del codice penale, primo comma le parole: "nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti" sono sostituite dalle seguenti: "il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, nonché la revoca da tre mesi a due

anni delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali all'attività lavorativa dell'autore del fatto."».

1.0.1

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 601 del codice penale è sostituito con il seguente:

"È punito con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ne riceve la prestazione o il servizio, ospita una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi"».

1.0.2

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 603-bis del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Alla stessa pena soggiace il datare di lavoro che si avvale dell'attività di cui al precedente comma"».

1.0.100

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

*(Controllo giudiziario dell'azienda
e rimozione delle condizioni di sfruttamento)*

1. Nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 603-*bis* del codice penale, qualora ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dell'articolo 321 del codice di procedura penale, il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato, qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

2. Con il decreto con cui dispone il controllo giudiziario dell'azienda, il giudice nomina uno o più amministratori, scelti tra gli esperti in gestione aziendale iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.

3. L'amministratore giudiziario affianca l'imprenditore nella gestione dell'azienda, ed autorizza lo svolgimento degli atti di amministrazione utili all'impresa, riferendo al giudice ogni tre mesi, e comunque ogniqualvolta emergano irregolarità, circa l'andamento dell'attività aziendale. Al fine di impedire che si verifichino situazioni di grave sfruttamento lavorativo, l'amministratore giudiziario controlla il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce, ai sensi dell'articolo 603-*bis* del codice penale, indice di sfruttamento lavorativo, procede alla regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell'avvio del procedimento per i reati previsti dall'articolo 603-*bis* prestavano la propria attività lavorativa in assenza di un regolare contratto e, al fine di impedire che le violazioni si ripetano, adotta adeguate misure anche in difformità da quelle proposte dall'imprenditore o dal gestore.

4. Nei casi di sequestro di cui al comma 2 dell'articolo 321 del codice di procedura penale e nei casi di confisca disposta ai sensi dell'articolo 603-*bis*.2 del codice penale si applicano le disposizioni di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.».

Art. 2.**2.1 (testo 2)**

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire il capoverso «d.1)», con il seguente: «d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale;».

2.1

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire il capoverso «d.1)», con il seguente: «d.1) delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsto dall'articolo 603-bis, secondo comma, e terzo comma ultimo periodo, del codice penale;».

Art. 3.**3.1**

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3.

1. All'articolo 12-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo la parola: "602", sono inserite le seguenti: "603-bis"; dopo le parole: "648-ter del codice penale", sono inserite le seguenti: "ovvero dall'articolo 22, comma 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

Art. 4.**4.1**

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 25-*quinqies*, comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:

"c-*bis*) per i delitti di cui all'articolo 603-*bis*, primo comma, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

c-*ter*) per i delitti di cui all'articolo 603-*bis*, terzo comma, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote";

1-*ter*. All'articolo 25-*duodecies*, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-*ter*. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-*quater*. Nei casi di condanna per i delitti indicati dai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno"».

4.2

STEFANO, CAMPANELLA, DE PETRIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 25-*duodecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente: "Art. 25-*terdecies*. – (*Delitti in materia di sfruttamento del lavoro*). — 1. In relazione al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, si applica all'ente, quale misura interdittiva, la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima, per un periodo da sei mesi a un anno"».

Art. 5.**5.1**

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 5.**

1. All'articolo 12, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 228, le parole: "e 602," sono sostituite dalle seguenti: ", 602, 603-*bis*, nonché dall'articolo 22, comma 12-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "».

5.0.1

FABBRI, BERTUZZI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-*bis*.**

All'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 dopo le parole: "in attesa dell'adozione del decreto di cui al precedente periodo, nell'Allegato 1" sono inserite le seguenti parole: "Gli organi di vigilanza devono adottare il provvedimento di sospensione nel caso in cui verificano la sussistenza delle circostanze previste dall'articolo 603-*bis*, comma 2, numeri 2) e 3) del codice penale."

2) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente comma: "5-*ter*. Fermo restando il pagamento delle somme previste dai commi 4 lettera *c*) e 5 lettera *b*) è condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza che lo ha emanato per il caso di verifica delle circostanze previste dall'articolo 603-*bis*, comma 2, numeri 2) e 3) del codice penale: *a*) la regolarizzazione dei lavoratori; *b*) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro; *c*) il nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente."».

Art. 6.**6.100/1**

CANDIANI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera a), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso a), dopo le parole: «non avere riportato condanne penali», inserire le seguenti: «passate in giudicato»;*

b) *al capoverso a) sopprimere le parole: «delitti contro il sentimento per gli animali».*

6.100/2

PANIZZA, ZELLER, BERGER

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera a), numero 1), apportare le seguenti modificazioni :

a) *al capoverso a), dopo le parole: «non avere riportato condanne penali», inserire le seguenti: «passate in giudicato»;*

b) *al capoverso a), sopprimere le parole: «delitti contro il sentimento per gli animali»*

6.100/3

AMIDEI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «a)» sopprimere le seguenti parole: «, delitti contro il sentimento per gli animali».

6.100/4

BERGER, PANIZZA, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, ROMANO

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «a)» , sopprimere le seguenti parole: «, delitti contro il sentimento per gli animali».

6.100/5

BERGER, PANIZZA, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, ROMANO

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «b)», sostituire le parole: «violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse» con le seguenti: «violazioni in materia di lavoro non dichiarato, intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, impiego di cittadini extracomunitari, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, nonché della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tali da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale.».

6.100/6

CANDIANI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire il capoverso «c-bis» con il seguente:

«c-bis) applicare i contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo o del settore agricolo cooperativo, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».

6.100/7

BERTUZZI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «c-ter)», dopo le parole: «non essere controllate o collegate», inserire le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.».

6.100/8

PANIZZA

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «c-ter)», dopo le parole: «non essere controllate o collegate», inserire le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.».

6.100/9

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 6.100, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), numero 3), dopo il capoverso «c-ter)», inserire il seguente:*

«c-quater) rispettare gli indici di congruità occupazionale, mediante dichiarazione resa con le modalità stabilite ai sensi del comma 3-bis.»;

b) *alla lettera b), dopo il capoverso «1-bis.», inserire i seguenti:*

«1-ter. I requisiti previsti al comma 1 vengono dichiarati dall'impresa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in sede di inoltro dell'istanza in via telematica di cui al comma 3. La Cabina di regia di cui al comma 2 acquisisce in via telematica, a seguito della domanda di partecipazione delle imprese e quindi con periodicità annuale, il documento unico di regolarità contributiva e le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e b). La sopravvenuta mancanza di uno o più dei requisiti di cui al comma 1 comporta l'immediata cancellazione dell'impresa dall'iscrizione nella Rete del lavoro agricolo di qualità e l'inammissibilità della domanda di nuova iscrizione per il periodo di tre anni, rispettivamente decorrenti: a) dal passaggio in giudicato della condanna di cui al comma 1 lettera a), a condizione che sia intervenuta la riabilitazione; b) dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, lettera b), in caso di conferma totale o parziale delle violazioni contestate; c) a far data dal ripristino della regolarità contributiva di cui al comma 1 lettera c); d) a far data dall'inizio dell'accertamento di cui al comma 1 lettera e); e) a far data dal provvedimento di accertamento del mancato rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettere c-bis) e c-quater). I verbali di accertamento redatti dagli ispettori del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL e delle ASL, mediante i quali vengono contestate violazioni alle norme vigenti in materia di lavoro, sicurezza sociale, sicurezza e igiene del lavoro, sono inviati contestualmente alla Cabina di regia di cui al comma 2 e producono l'inammissibilità della domanda di partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, ovvero la sospensione della partecipazione, sino a conclusione dei procedimenti amministrativi e degli eventuali procedimenti giudiziari di opposizione.

1-quater. La cancellazione dell'impresa dall'iscrizione nella Rete del lavoro agricolo di qualità e l'inammissibilità della domanda di nuova iscrizione come previste dal precedente comma si producono anche nel caso in cui l'impresa originariamente iscritta nella Rete del lavoro agricolo di qualità abbia stipulato un contratto di appalto o subappalto e l'appaltatore o subappaltatore non abbia rispettato gli obblighi di cui alle lettere c), c-bis) e c-quater) del comma 1»;

c) dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per le politiche alimentari e forestali, viene emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un regolamento che disciplina i criteri di determinazione e di aggiornamento di indici di congruità occupazionale delle imprese agricole, ivi comprese le modalità di adattamento di detti criteri, a mezzo di apposite verifiche su istanza degli interessati, a singole realtà imprenditoriali, tenuto conto delle tipologie colturali o di allevamento, della collocazione geografica, del livello di meccanizzazione delle imprese, nonché le modalità di dichiarazione e documentazione del rispetto di tali indici, da parte delle imprese partecipanti alla Rete del lavoro agricolo di qualità, oltre alle modalità di controllo sulla attendibilità dei dati forniti e sull'effettivo rispetto degli indici di congruità. Entro 120 giorni dalla emanazione dei criteri di determinazione degli indici di congruità le Commissioni provinciali integrazione salari determinano gli specifici indici di congruità nel rispetto dei criteri stabiliti, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale, e li comunicano alla Cabina di regia di cui al comma 2, che ne dispone l'approvazione e l'eventuale integrazione o modifica, previa acquisizione del parere dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

3-ter. La partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, ovvero il suo mantenimento, è condizione essenziale per la fruizione degli incentivi alle assunzioni nonché delle detrazioni di imposta riferite ai canoni di affitto dei terreni, di cui agli articoli 5 e 7 della presente legge; il provvedimento di esclusione dalla Rete del lavoro agricolo di qualità comporta la revoca dei medesimi benefici ottenuti con decorrenza a partire dal venir meno dei requisiti di cui al comma 1."»

d) dopo la lettera e), inserire le seguenti:

«e-bis) al comma 6, dopo le parole: «orientano l'attività di vigilanza nei confronti delle imprese» sono aggiunte le seguenti: «destinatario del diniego di nulla osta ai sensi di quanto previsto dal comma seguente e»;

e-ter) al comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis) Gli sportelli unici per l'immigrazione, rilasciano il nulla osta di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 dopo avere valutato l'effettività del fabbisogno di lavoratori nella quantità richiesta, tenuto conto degli indici di congruità di cui al comma 3-bis nonché della effettiva assunzione e della durata dell'impiego nei confronti dei lavoratori occupati nei tre anni precedenti, ivi compresi quelli per i quali è stato autorizzato l'ingresso sulla base dei decreti di programmazione emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dello stesso decreto legislativo, disponendo con provvedimento motivato, il diniego del nulla osta in caso di

comportamento incoerente, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241."»

6.100/10

PUGLIA, DONNO

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera a), numero 3), dopo il capoverso «c-ter), aggiungere il seguente:

«c-quater) non avere alle proprie dipendenze lavoratori che negli otto anni precedenti la richiesta di partecipazione alla Rete abbiano riportato condanne per il reato di cui all'articolo 640, secondo comma, numero 1) del codice penale finalizzato all'indebita percezione della indennità di disoccupazione agricola o di beneficio ad essa equiparato».

6.100/11

BERGER, PANIZZA, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, ROMANO

All'emendamento 6.100, al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-bis) applicare i contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli maggiormente rappresentative sul piano nazionale"».

6.100/12

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

All'emendamento 6.100, al comma 1, alla lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «1-bis», sostituire le parole: «possono aderire», con la seguente: «aderiscono».

b) dopo il capoverso «1-bis», aggiungere il seguente:

«1-ter. Al fine di rafforzare il sistema di collocamento pubblico e garantire la trasparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento della manodopera nel settore agricolo, i soggetti di cui al comma 1-bis accedono al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire l'alinea con il seguente: «dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:»

6.100/13

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

All'emendamento 6.100, al comma 1, alla lettera b), nel capoverso «1-bis», sostituire le parole: «possono aderire», con la seguente: «aderiscono».

6.100/14

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

All'emendamento 6.100, al comma 1, alla lettera b), dopo il comma «1-bis», aggiungere il seguente:

«1-ter. AI fine di rafforzare il sistema di collocamento pubblico e garantire la trasparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento della manodopera nel settore agricolo, i soggetti di cui al comma 1-bis accedono al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire l'alinea con il seguente: «dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:».

6.100/15

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 6.100, al comma 1, alla lettera b), dopo il capoverso «1-bis», aggiungere il seguente:

«1-ter. Qualora le aziende agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità effettuino assunzioni di lavoratori tramite soggetti di cui al comma 1-bis, beneficiano di uno sgravio contributivo pari a un euro per ogni giornata lavorata per ciascun lavoratore. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato nel limite massimo di 30 milioni di euro per il 2016 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire l'alinea con il seguente: «dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:».

6.100/16

PUGLIA, DONNO

All'emendamento 6.100, al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: "del Ministero dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: ", del Ministero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale del lavoro a far data dalla sua effettiva operatività, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, a far data dalla sua effettiva operatività";

2) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Non possono essere nominati rappresentanti di uno degli enti di cui al precedente periodo coloro che sono proprietari di impresa agricola o hanno un parente entro il terzo grado proprietario di impresa agricola.";

3) al secondo periodo, dopo le parole: "tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura" sono inserite le seguenti: "e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo;"».

6.100/17

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al secondo periodo le parole "tre rappresentanti dei lavoratori" sono sostituite dalle parole "quattro rappresentanti dei lavoratori" e, dopo le parole "tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura", sono inserite le seguenti: "e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo"».

6.100/18

DONNO

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2 con il seguente:

«2) al secondo periodo, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "nonchè un rappresentante delle organizzazioni dei produttori agricoli e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole che hanno sottoscritto il protocollo di intesa 'Cura – Legalità – Uscita dal Ghetto' firmato il 27 maggio 2016"».

6.100/19

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 6.100, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera c), inserire le seguenti:*

«*c-bis*) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "tra le quali deve essere prevista apposita dichiarazione circa il rispetto di quanto disposto dalla lettera *c-bis*) del comma 1."

c-ter) al comma 4, dopo la lettera *a*), è aggiunta la seguente: "*a-bis*) verifica l'effettiva applicazione di quanto previsto alla lettera *c-bis*) del comma 1;"»;

b) *alla lettera e), capoverso «4-bis.», sostituire le parole da: «, lettere c-bis) e c-ter),», fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «, lettere a-bis), c-bis) e c-ter), utilizzando le informazioni in possesso delle Commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati alle caratteristiche della produzione agricola del territorio, avvalendosi delle sezioni territoriali di cui al comma 4-ter e con il supporto delle competenti strutture dell'Ispettorato nazionale del lavoro, fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della presente legge».*

6.100/20

AMIDEI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)» dopo le parole: «e ai dati che si renderanno disponibili», inserire le seguenti: «, a decorrere dal 30 giugno 2020,».

6.100/21

CANDIANI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)» sopprimere le seguenti parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,».

6.100/22

AMIDEI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)» sopprimere le seguenti parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,».

6.100/23

PANIZZA, BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, ZIN

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sopprimere le parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,».

6.100/24

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

All'emendamento 6.100, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera *d*), capoverso «c-bis)», sostituire le parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,», con le seguenti: «, a seguito della tenuta in modalità telematica del Libro unico del lavoro,».

2) sopprimere il comma 2.

6.100/25

AMIDEI, RUVOLO

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)» sostituire le parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema

UNIEMENS, presso l'INPS,» con le seguenti: «. a seguito della tenuta in modalità telematica del Libro unico del lavoro,».

6.100/26

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sostituire le parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,» con le seguenti: «, a seguito della tenuta in modalità telematica del Libro unico del lavoro,».

6.100/27

PANIZZA, BERGER

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sostituire le parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,» con le seguenti: «, a seguito della tenuta in modalità telematica del Libro unico del lavoro,».

6.100/28

CANDIANI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sostituire le parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,» con le seguenti: «, a seguito della tenuta in modalità telematica del Libro unico del lavoro,».

6.100/29

AMIDEI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», dopo le parole: «a seguito di specifico adattamento», inserire le seguenti: «, su base volontaria, in via sperimentale e per ambiti territoriali limitati».

6.100/30

AMIDEI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», dopo le parole: «a seguito di specifico adattamento», inserire le seguenti: «, su base volontaria e in via sperimentale,».

6.100/31

AMIDEI

All'emendamento 6.100, al comma 1, capoverso «c-bis)», dopo le parole: «a seguito di specifico adattamento», inserire le seguenti: «, su base volontaria,».

6.100/32

AMIDEI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sostituire le parole: «, presso l'INPS,», con le seguenti: «, con tariffazione da parte dell'INPS,».

6.100/33

AMIDEI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera e), al capoverso «4-bis.», premettere il seguente:

«4.1. L'istanza di cui al comma 3, primo periodo, in assenza della delibera di cui al comma 4, lettera a), si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione».

6.100/34

PANIZZA, BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, ZIN

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera e), capoverso «4-bis.», sopprimere le parole: «al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati alle caratteristiche della produzione agricola del territorio».

6.100/35

PUGLIA, DONNO

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera e), al capoverso «4-bis.», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con il coinvolgimento di professionisti che rispettino i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1979, n. 12, che non ricoprono cariche di natura elettiva all'interno degli ordini professionali o funzioni pubbliche elettive negli organi costituzionali di rappresentanza politica dello Stato».

6.100/36

BERGER, PANIZZA, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, ROMANO

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «4-bis.», inserire il seguente: «4-bis.1. L'istanza di cui al comma 3, primo periodo, in assenza della delibera di cui al comma 4, lettera a), si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione».

6.100/37

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso «4-ter.», con i seguenti: «4-ter. La Rete per il lavoro agricolo di qualità si articola in sezioni territoriali, a cui aderiscono i centri per l'impiego e possono aderire gli altri soggetti che hanno stipulato le convenzioni di cui al comma 1-bis, con sede presso la Commissione provinciale integrazione salari operai agricoli. Le sezioni territoriali promuovono iniziative per la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipulazione di convenzioni con gli enti locali.

4-ter.1. Al fine di dare piena attuazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità implementando le iniziative di cui al comma 4, lettera c-ter), l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e con la Rete dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015 promuovono, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con le regioni e le province autonome e con le altre istituzioni preposte all'azione di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, l'offerta da parte dei centri per l'impiego di servizi adeguati alle peculiarità del lavoro agricolo».

6.100/38

CATALFO

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera e), capoverso «4-ter», al primo periodo sostituire le parole: «a cui possono aderire i soggetti», con le seguenti: «a cui aderiscono i centri per l'impiego e possono aderire gli altri soggetti».

6.100/39

CANDIANI

All'emendamento 6.100, al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. L'istanza di cui al comma 3, primo periodo, in assenza della delibera di cui al comma 4, lettera a), si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione"».

6.100/40

PUGLIA, DONNO

All'emendamento 6.100, al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) al primo periodo del comma 5, è premesso il seguente: "La durata del mandato dei componenti della Cabina di regia è di due anni e non è immediatamente rinnovabile"».

6.100/41

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, CANDIANI

All'emendamento 6.100, al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) al comma 6, dopo le parole: "l'attività di vigilanza", è inserita la seguente: "prevalentemente"».

6.100/42

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera f), sostituire il capoverso «7-bis» con il seguente:

«7-bis. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, devono stipulare apposita convenzione con la Rete. La stipula della convenzione non è possibile qualora il trasportatore abbia subito condanne per i reati di cui all'articolo 603-bis del codice penale. La stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti per il trasporto dei lavoratori agricoli dagli enti locali. Gli enti locali stabiliscono le condizioni e l'ammontare dei contributi tenendo conto di quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in ordine alla quantificazione e ripartizione del costo del trasporto tra imprese e lavoratori. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione della medesima e l'immediata decadenza dai contributi di cui al terzo periodo. Ciascun mezzo utilizzato dal trasportatore per il trasporto di lavoratori agricoli deve essere dotato di un apposito contrassegno e dotato di apparecchiature elettroniche idonee a registrare l'intera tratta percorsa dal mezzo stesso. Presso ciascuna Direzione territoriale del lavoro è istituito, per il territorio di competenza, un apposito registro dei trasportatori convenzionati con la Rete del lavoro agricolo di qualità. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del presente comma. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

6.100/43

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 6.100, al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

"8-bis. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre

2011, le aziende agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono apporre sui propri prodotti un apposito marchio di qualità. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sentite le associazioni di categoria delle imprese agricole e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo.

8-ter. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio, avvia, con cadenza periodica, una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sulla necessità di sostenere i prodotti delle aziende che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Le amministrazioni dello Stato avviano campagne informative e pubblicitarie sulle finalità di cui al precedente periodo. Per le medesime finalità le stesse amministrazioni prevedono appositi spazi nei propri siti informatici, anche con riferimento ai *social network*. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150. Le regioni concorrono all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza e secondo proprie norme"».

6.100/44

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 6.100, al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

"8-bis. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio, avvia, con cadenza periodica, una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sulla necessità di sostenere i prodotti delle aziende che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Le amministrazioni dello Stato avviano campagne informative e pubblicitarie sulle finalità di cui al precedente periodo. Per le medesime finalità le stesse amministrazioni prevedono appositi spazi nei propri siti informatici, anche con riferimento ai *social network*. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150. Le regioni concorrono all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza e secondo proprie norme"».

6.100/45

PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI, BERGER

All'emendamento 6.100, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

6.100/46

CANDIANI

All'emendamento 6.100, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

6.100/47

CANDIANI

All'emendamento 6.100, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo *standards* individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

6.100/48

PANIZZA

All'emendamento 6.100, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «luglio 2017» con le seguenti: «gennaio 2018».

6.100/49

AMIDEI

All'emendamento 6.100, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «luglio 2017», con le seguenti: «gennaio 2018».

6.100/50

AMIDEI, RUVOLO

All'emendamento 6.100, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «e contestualmente determina l'attivazione del servizio di tariffazione da parte dell'INPS.», con le seguenti: «e non comporta modifiche ai vigenti termini di pagamento dei contributi agricoli unificati, con servizio di tariffazione da parte dell'INPS».

6.100/51

PANIZZA

All'emendamento 6.100, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «e contestualmente determina l'attivazione del servizio di tariffazione da parte dell'INPS.» con le seguenti: «e non comporta modifiche ai vigenti termini di pagamento dei contributi agricoli unificati, con servizio di tariffazione da parte dell'INPS».

6.100/52

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 6.1 00, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta

in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

6.100

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di rete del lavoro agricolo di qualità). - 1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) non avere riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale»;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto, prima della emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia»;

3) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) applicare i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c-ter) non essere controllate o collegate a soggetti che non siano in possesso dei requisiti di cui al presente comma »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, i

soggetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, se in possesso dei requisiti di cui al comma 1, le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.»;

c) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: «del Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, del Ministero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale del lavoro a far data dalla sua effettiva operatività, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro a far data dalla sua effettiva operatività»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: "tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura" sono inserite le seguenti: "nonché un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo";

d) al comma 4, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

«*c-bis*) procede a monitoraggi costanti dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, su base trimestrale, anche accedendo ai dati relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro disponibili presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai dati che si rendono disponibili, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIE-MENS, presso l'INPS, valutando, in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione;

c-ter) promuove iniziative, d'intesa con le autorità competenti, sentite le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati»;

e) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«*4-bis*. La cabina di regia promuove la stipula delle convenzioni di cui al comma 1-*bis* e svolge i compiti di cui al comma 4, lettere *c-bis*) e *c-ter*), utilizzando le informazioni in possesso delle commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati alle caratteristiche della produzione agricola del territorio, avvalendosi delle sezioni territoriali di cui al comma 4-*ter*.

4-*ter*. La Rete del lavoro agricolo di qualità si articola in sezioni territoriali, a cui possono aderire i soggetti che hanno stipulato le convenzioni di cui al comma 1-*bis*, con sede presso la commissione provinciale integrazione salari operai agricoli. Le sezioni promuovono a livello territoriale le iniziative previste al comma 4, lettera *c-ter*), svolgono compiti di promozione di modalità sperimentali di intermediazione fra domanda e of-

ferta di lavoro nel settore agricolo, in stretta collaborazione con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e con la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine di garantire una modulazione a livello territoriale dei servizi all'impiego. Le sezioni territoriali promuovono altresì iniziative per la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipula di convenzioni con gli enti locali.

4-*quater*. La cabina di regia trasmette ogni anno alle Camere una relazione sullo svolgimento dei compiti di cui al comma 4 ed in particolare sul risultato dei monitoraggi di cui alla lettera *c-bis*) del medesimo comma.»;

f) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-*bis*. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, possono stipulare apposita convenzione con la Rete del lavoro agricolo di qualità. Gli enti locali possono stabilire che la stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti per il trasporto dei lavoratori agricoli dai medesimi enti. Gli enti locali stabiliscono le condizioni e l'ammontare dei contributi tenendo conto di quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in ordine alla quantificazione e ripartizione del costo del trasporto tra imprese e lavoratori. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione della medesima e l'immediata decadenza dai contributi di cui al secondo periodo.»;

g) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per le attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. Nelle more dell'attuazione del libro unico del lavoro, di cui all'articolo 39 del decreto-legge 5 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'adattamento del sistema UNIEMENS al settore agricolo, con effetto sulle retribuzioni dovute a partire dal mese di luglio 2017, non comporta modifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali previste per i lavoratori agricoli, ivi compreso il sistema degli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, e contestualmente determina l'attivazione del servizio di tariffazione da parte dell'INPS. I dati contenuti nel libro unico del lavoro in modalità telematica, che sostituisce il sistema UNIEMENS quale unico documento per gli adempimenti in materia previdenziale e contributiva, sono resi accessibili a tutte le amministrazioni interessate»."

6.1

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - 1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

"a) non avere riportato condanne penali per violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti di cui agli arti. 600, 601, 602, 603-bis del codice penale, delitti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.";

b) *al comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:*

"c-bis) essere in regola, nei confronti di tutti i lavoratori effettivamente occupati, o, nel caso di cooperative, dei soci, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, con l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo, ovvero della trasformazione alimentare, stipulati tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché col versamento dei contributi obbligatori per le assicurazioni di legge nei confronti degli stessi lavoratori.

c-ter) non avere ricevuto la notifica di verbale di accertamento di violazioni alle norme vigenti in materia di lavoro, sicurezza sociale, sicurezza e igiene del lavoro.

c-quater) rispettare gli indici di congruità occupazionale, mediante dichiarazione resa con le modalità stabilite ai sensi del comma 3-bis."».

6.2

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) non avere riportato condanne penali per violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602, 603-bis del

codice penale, delitti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.";

b) *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis*) al comma 1, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«*c-bis*) essere in regola, nei confronti di tutti i lavoratori effettivamente occupati, o, nel caso di cooperative, dei soci, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, con l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo, ovvero della trasformazione alimentare, stipulati tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché col versamento dei contributi obbligatori per le assicurazioni di legge nei confronti degli stessi lavoratori;

c-ter) non avere ricevuto la notifica di verbale di accertamento di violazioni alle norme vigenti in materia di lavoro, sicurezza sociale, sicurezza e igiene del lavoro;

c-quater) rispettare gli indici di congruità occupazionale, mediante dichiarazione resa con le modalità stabilite ai sensi del comma 3-bis."»;

c) *alla lettera b), dopo il comma 1-bis, inserire i seguenti:*

«1-*ter*. I requisiti previsti al comma 1 vengono dichiarati dall'impresa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in sede di inoltro dell'istanza in via telematica di cui al comma 3. La Cabina di regia di cui al comma 2 acquisisce in via telematica, a seguito della domanda di partecipazione delle imprese e quindi con periodicità annuale, il documento unico di regolarità contributiva e le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e b). La sopravvenuta mancanza di uno o più dei requisiti di cui al comma 1 comporta l'immediata cancellazione dell'impresa dall'iscrizione nella Rete del lavoro agricolo di qualità e l'inammissibilità della domanda di nuova iscrizione per il periodo di tre anni, rispettivamente decorrenti: a) dal passaggio in giudicato della condanna di cui al comma 1 lettera a), a condizione che sia intervenuta la riabilitazione; b) dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, lettera b), in caso di conferma totale o parziale delle violazioni contestate; c) a far data dal ripristino della regolarità contributiva di cui al comma 1 lettera c); d) a far data dall'inizio dell'accertamento di cui al comma 1 lettera e); e) a far data dal provvedimento di accertamento del mancato rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettere *c-bis*) e *c-quater*). I verbali di accertamento redatti dagli ispettori del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL e delle ASL, mediante i quali vengono contestate violazioni alle norme vigenti in materia di lavoro, sicurezza sociale, sicurezza e igiene del lavoro, sono inviati contestualmente alla Cabina di regia di cui al comma 2 e producono l'inammissibilità della domanda di partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, ovvero la sospensione della partecipazione, sino a conclusione dei procedimenti amministrativi e degli eventuali procedimenti giudiziari di opposizione.

1-*quater*. La cancellazione dell'impresa dall'iscrizione nella Rete del lavoro agricolo di qualità e l'inammissibilità della domanda di nuova iscrizione come previste dal precedente comma si producono anche nel caso in cui l'impresa originariamente iscritta nella Rete del lavoro agricolo di qualità abbia stipulato un contratto di appalto o subappalto e l'appaltatore o subappaltatore non abbia rispettato gli obblighi di cui alle lettere *c-bis*) ed *c-quater*) del comma 1»;

d) *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c-bis*) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per le politiche alimentari e forestali, viene emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un regolamento che disciplina i criteri di determinazione e di aggiornamento di indici di congruità occupazionale delle imprese agricole, ivi comprese le modalità di adattamento di detti criteri, a mezzo di apposite verifiche su istanza degli interessati, a singole realtà imprenditoriali, tenuto conto delle tipologie colturali o di allevamento, della collocazione geografica, del livello di meccanizzazione delle imprese, nonché le modalità di dichiarazione e documentazione del rispetto di tali indici, da parte delle imprese partecipanti alla Rete del lavoro agricolo di qualità, oltre alle modalità di controllo sulla attendibilità dei dati forniti e sull'effettivo rispetto degli indici di congruità. Entro 120 giorni dalla emanazione dei criteri di determinazione degli indici di congruità le Commissioni provinciali integrazione salari determinano gli specifici indici di congruità nel rispetto dei criteri stabiliti, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale, e li comunicano alla Cabina di regia di cui al comma 2, che ne dispone l'approvazione e l'eventuale integrazione o modifica, previa acquisizione del parere dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

3-*ter*. La partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, ovvero il suo mantenimento, è condizione essenziale per la fruizione degli incentivi alle assunzioni nonché delle detrazioni di imposta riferite ai canoni di affitto dei terreni, di cui agli articoli 5 e 7 della presente legge; il provvedimento di esclusione dalla Rete del lavoro agricolo di qualità comporta la revoca dei medesimi benefici ottenuti con decorrenza a partire dal venir meno dei requisiti di cui al comma 1."»

e) *dopo la lettera e), inserire le seguenti:*

«*e-bis*) al comma 6, dopo le parole: "orientano l'attività di vigilanza nei confronti delle imprese" sono aggiunte le seguenti: "destinatario del diniego di nulla osta ai sensi di quanto previsto dal comma seguente e";

e-ter) al comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis*) Gli sportelli unici per l'immigrazione, rilasciano il nulla osta di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 dopo avere valutato l'effettività del fabbisogno di lavoratori nella quantità ri-

chiesta, tenuto conto degli indici di congruità di cui al comma 3-*bis* nonché della effettiva assunzione e della durata dell'impiego nei confronti dei lavoratori occupati nei tre anni precedenti, ivi compresi quelli per i quali è stato autorizzato l'ingresso sulla base dei decreti di programmazione emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dello stesso decreto legislativo, disponendo con provvedimento motivato, il diniego del nulla osta in caso di comportamento incoerente fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241."».

6.3

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) non avere riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto";

2) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: "c-*bis*) essere in regola con l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale."».

6.4

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso a), dopo le parole:* «non avere riportato condanne penali», *inserire le seguenti:* «passate in giudicato»;

b) *al capoverso a) sopprimere le parole:* «delitti contro il sentimento per gli animali».

6.5

PANIZZA, ZELLER

Al comma 1 lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso a), dopo le parole: «non avere riportato condanne penali» inserire le seguenti: «passate in giudicato»;*

b) *al capoverso a) sopprimere le parole: «delitti contro il sentimento per gli animali».*

6.6

CANDIANI

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso a), dopo le parole: «non avere riportato condanne penali», inserire le seguenti: «passate in giudicato»;*

b) *al capoverso a) sopprimere le parole: «delitti contro il sentimento per gli animali».*

6.7

RUVOLO

Al comma 1, lettera a), capoverso a), dopo le parole: «condanne penali», inserire le seguenti: «passate in giudicato».

6.8

RUVOLO

Al comma 1, lettera a) capoverso «a)», sopprimere le seguenti parole: «delitti contro il sentimento per gli animali».

6.9

FASIOLO

Al comma 1, lettera a), capoverso «a)», sopprimere le seguenti parole: «delitti contro il sentimento per gli animali».

6.10

BERGER, PANIZZA, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, ROMANO

Al comma 1, lettera a), capoverso «a)», sopprimere le seguenti parole: «, delitti contro il sentimento per gli animali».

6.11

AMIDEI

Al comma 1, lettera a), capoverso «a)», sopprimere le seguenti parole: «, delitti contro il sentimento per gli animali».

6.12 (testo corretto)

LA RELATRICE

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto, prima della emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia;"

a-ter) al comma 1, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

"c-bis) non essere controllate o collegate a soggetti che non rispettano i requisiti di cui al presente comma;

c-ter) applicare i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"».

6.12

LA RELATRICE

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di la-

voro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse. La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto, prima della emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente;"

a-ter) al comma 1, dopo la lettera *c)* sono aggiunte le seguenti:

"*c-bis)* non essere controllate o collegate a soggetti che non rispettano i requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*;

c-ter) applicare i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"».

6.13

BERGER, PANIZZA, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, ROMANO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* al comma 1, lettera *b)*, le parole: "violazioni di cui alla lettera *a)*", sono sostituite dalle seguenti: "violazioni in materia di lavoro non dichiarato, intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, impiego di cittadini extracomunitari, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, nonché della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tali da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale"».

6.14

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* al comma 1, lettera *b)*, le parole: "violazioni di cui alla lettera *a)*", sono sostituite dalle seguenti: "violazioni in materia di lavoro non dichiarato, intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, impiego di cittadini extracomunitari, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, nonché della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tali da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale"».

6.15

AMIDEI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 1, lettera b), le parole: "violazioni di cui alla lettera a)", sono sostituite dalle seguenti: "violazioni in materia di lavoro non dichiarato, intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, impiego di cittadini extracomunitari, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, nonché della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tali da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale"».

6.16

CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 1, lettera b), le parole: "violazioni di cui alla lettera a)", sono sostituite dalle seguenti: "violazioni in materia di lavoro non dichiarato, intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, impiego di cittadini extracomunitari, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, nonché della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tali da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale"».

6.17

RUVOLO

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*. Al comma 1, lettera b) le parole: "violazioni di cui alla lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "violazioni in materia di lavoro non dichiarato, intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, impiego di cittadini extracomunitari, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, nonché della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tali da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale"».

6.18

AMIDEI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 1, lettera *b*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che si tratti di violazioni di lieve entità;"».

6.19

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *a*), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) al comma 1, dopo la lettera *c*), è inserita la seguente:

"*c-bis*) applicare i contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo o del settore agricolo cooperativo, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale."»;

b) dopo la lettera *c*), aggiungere le seguenti:

«*c-bis*) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "tra le quali deve essere prevista apposita dichiarazione circa il rispetto di quanto disposto dalla lettera *c-bis*) del comma 1.»;

c-ter) al comma 4, dopo la lettera *a*), è aggiunta la seguente:

«*a-bis*) verifica l'effettiva applicazione di quanto previsto alla lettera *c-bis*) del comma 1"»;

c) alla lettera *e*), capoverso «*4-bis.*» sostituire le parole: «, lettere *c-bis*) e *c-ter*), avvalendosi», con le seguenti: «, lettere *a-bis*), *c-bis*) e *c-ter*), avvalendosi del supporto delle competenti strutture dell'Ispettorato nazionale del lavoro, fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della presente legge, e».

6.20

BERGER, PANIZZA, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, ROMANO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 1, dopo la lettera *c*), è inserita la seguente:

"*c-bis*) applicare i contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli maggiormente rappresentative sul piano nazionale"».

6.21

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"*c-bis*) applicare i contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo o del settore agricolo cooperativo, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"».

6.22

CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"*c-bis*) applicare i contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo o del settore agricolo cooperativo, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"».

6.23

RUVOLO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*). Al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"*c-bis*) applicare i contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo o del settore agricolo cooperativo, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"».

6.24

AMIDEI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«*c-bis*) applicare i contratti collettivi nazionali e territoriali del settore agricolo stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"».

6.25TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI,
DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«*c-bis*) applicare i contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo o del settore agricolo cooperativo, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"».

6.26

PUGLIA, DONNO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"*c-bis*) non avere alle proprie dipendenze lavoratori che negli otto anni precedenti la richiesta di partecipazione alla Rete abbiano riportato condanne per il reato di cui all'articolo 640, secondo comma, numero 1) del codice penale finalizzato all'indebita percezione della indennità di disoccupazione agricola o di beneficio ad essa equiparato"».

6.27

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

Al comma 1, alla lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma "1-bis", sostituire le parole: "possono aderire", con la seguente: "aderiscono";

b) dopo il comma "1-bis", aggiungere il seguente:

"1-ter. Al fine di rafforzare il sistema di collocamento pubblico e garantire la trasparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento della manodopera nel settore agricolo, i soggetti di cui al comma 1-bis accedono al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150"».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire l'alinea con il seguente: «dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:».

6.28

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

Al comma 1, alla lettera b), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «possono aderire», con la seguente: «aderiscono».

6.29

BERTUZZI, DALLA TOR, PANIZZA, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, RUTA, SAGGESE

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», dopo le parole: «lavoratori in agricoltura», inserire le seguenti: «ed i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, se in possesso dei requisiti di cui al comma 1».

6.30

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

Al comma 1, alla lettera b), dopo il comma «1-bis», aggiungere il seguente:

«1-ter. Al fine di rafforzare il sistema di collocamento pubblico e garantire la trasparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento della manodopera nel settore agricolo, i soggetti di cui al comma 1-bis acce-

dono al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire l'alinea con il seguente: «dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:».

6.31

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, lettera b), dopo il comma «1-bis», aggiungere il seguente:

«1-ter. Qualora le aziende agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità effettuino assunzioni di lavoratori tramite soggetti di cui al comma 1-bis, beneficiano di uno sgravio contributivo pari a un euro per ogni giornata lavorata per ciascun lavoratore. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato nel limite massimo di 30 milioni di euro per il 2016 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire l'alinea con il seguente: «dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:».

6.32

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) I requisiti previsti al comma 1-bis vengono dichiarati dall'impresa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in sede di inoltro dell'istanza in via telematica di cui al comma 3. La Cabina di regia di cui al comma 2 acquisisce in via telematica, a seguito della domanda di partecipazione delle imprese e quindi con periodicità annuale, il documento unico di regolarità contributiva e le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e b). La sopravvenuta mancanza di uno o più dei requisiti di cui al comma 1 comporta l'immediata cancellazione dell'impresa dall'iscrizione nella Rete del lavoro agricolo di qualità e l'inammissibilità della domanda di nuova iscrizione per il periodo di tre anni, rispettivamente decorrenti: a) dal passaggio in giudicato della condanna di cui al comma 1, lettera a), a condi-

zione che sia intervenuta la riabilitazione; *b*) dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, lettera *b*), in caso di conferma totale o parziale delle violazioni contestate; *c*) a far data dal ripristino della regolarità contributiva di cui al comma 1, lettera *c*); *d*) a far data dall'inizio dell'accertamento di cui al comma 1, lettera *e*); *e*) a far data dal provvedimento di accertamento del mancato rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettere *d*) e *f*). I verbali di accertamento redatti dagli ispettori del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL e delle ASL, mediante i quali vengono contestate violazioni alle norme vigenti in materia di lavoro, sicurezza sociale, sicurezza e igiene del lavoro, sono inviati contestualmente alla Cabina di regia di cui al comma 2 e producono l'inammissibilità della domanda di partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, ovvero la sospensione della partecipazione, sino a conclusione dei procedimenti amministrativi e degli eventuali procedimenti giudiziari di opposizione.

b-ter) La cancellazione dell'impresa dall'iscrizione nella Rete del lavoro agricolo di qualità e l'inammissibilità della domanda di nuova iscrizione come previste dal precedente comma si producono anche nel caso in cui l'impresa originariamente iscritta nella Rete del lavoro agricolo di qualità abbia stipulato un contratto di appalto o subappalto e l'appaltatore o subappaltatore non abbia rispettato gli obblighi di cui alle lettere *d*) ed *f*) del comma 1».

6.33

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «del Ministero dell'interno», inserire le seguenti: «dell'ANPAL»,».

6.34

PARENTE, D'ADDA, FAVERO, MANASSERO, SPILABOTTE

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «, dell'Ispettorato nazionale del lavoro», inserire le seguenti: «, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro».

6.35

BERTUZZI, DALLA TOR, PANIZZA, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, RUTA, SAGGESE

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dell’Agenzia delle entrate, dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, a far data dalla sua effettiva operatività».

6.36

PUGLIA, DONNO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Non possono essere nominati rappresentanti di uno degli enti di cui al precedente periodo coloro che sono proprietari di impresa agricola o hanno un parente entro il terzo grado proprietario di impresa agricola"».

6.37

RUVOLO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis. Al comma 2, secondo periodo, le parole: "tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell’agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "quattro rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell’agricoltura e da un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo"».

6.38

PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 2, secondo periodo, le parole: "tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell’agricoltura," sono sostituite dalle seguenti: "quattro rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell’agricoltura"».

6.39

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) al comma 2, secondo periodo, le parole: "tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura," sono sostituite dalle seguenti: "quattro rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura"».

6.40

DONNO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché un rappresentante delle organizzazioni dei produttori agricoli e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole che hanno sottoscritto il protocollo di intesa 'Cura – Legalità – Uscita dal Ghetto' firmato il 27 maggio 2016"».

6.91

STEFANO, CAMPANELLA, DE PETRIS

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "La partecipazione alla Cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità è estesa ad un rappresentante delle confederazioni dei produttori agricoli e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole che hanno sottoscritto il protocollo di intesa 'Cura Legalità- Uscita dal Ghetto' firmato il 27 maggio 2016"».

6.41

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*). 1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti commi:

"*3-bis*). Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, viene

emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un regolamento che disciplina i criteri di determinazione e di aggiornamento di indici di congruità occupazionale delle imprese agricole, ivi comprese le modalità di adattamento di detti criteri, a mezzo di apposite verifiche su istanza degli interessati, a singole realtà imprenditoriali, tenuto conto delle tipologie colturali o di allevamento, della collocazione geografica, del livello di meccanizzazione delle imprese, nonché le modalità di dichiarazione e documentazione del rispetto di tali indici, da parte delle imprese partecipanti alla Rete del lavoro agricolo di qualità, oltre alle modalità di controllo sulla attendibilità dei dati forniti e sull'effettivo rispetto degli indici di congruità. Entro 120 giorni dalla emanazione dei criteri di determinazione degli indici di congruità le Commissioni provinciali integrazione salari determinano gli specifici indici di congruità nel rispetto dei criteri stabiliti, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale, e li comunicano alla Cabina di regia di cui al comma 2, che ne dispone l'approvazione e l'eventuale integrazione o modifica, previa acquisizione del parere dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura";

"3-ter). La partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, ovvero il suo mantenimento, è condizione essenziale per la fruizione degli incentivi alle assunzioni nonché delle detrazioni di imposta riferite ai canoni di affitto dei terreni, di cui agli articoli 5 e 7 della presente legge; il provvedimento di esclusione dalla Rete del lavoro agricolo di qualità comporta la revoca dei medesimi benefici ottenuti con decorrenza a partire dal venir meno dei requisiti di cui al comma 1"».

6.42

AMIDEI

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», dopo le parole: «e ai dati che si renderanno disponibili», inserire le seguenti: «, a decorrere dal 30 giugno 2020,».

6.43

RUVOLO

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sopprimere le parole: «a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS».

6.44

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sopprimere le parole: «a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,».

6.45

CANDIANI

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sopprimere le seguenti parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,».

6.46

PANIZZA, BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, ZIN

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sopprimere le parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,».

6.47

AMIDEI

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sopprimere le seguenti parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,».

6.48

AMIDEI

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sostituire le parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,», con le seguenti: «, a seguito della tenuta in modalità telematica del libro unico del lavoro,».

6.49

CANDIANI

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sostituire le parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,», con le seguenti: «, a seguito della tenuta in modalità telematica del libro unico del lavoro,».

6.50

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sostituire le parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,», con le seguenti: «, a seguito della tenuta in modalità telematica del libro unico del lavoro,».

6.51

PANIZZA

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sostituire le parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,», con le seguenti: «a seguito della tenuta in modalità telematica del libro unico del lavoro,».

6.52

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sostituire le parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,», con le seguenti: «, a seguito della tenuta in modalità telematica del libro unico del lavoro,».

6.53

AMIDEI

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», dopo le parole: «a seguito di specifico adattamento», inserire le seguenti: «, su base volontaria, in via sperimentale e per ambiti territoriali limitati».

6.54

AMIDEI

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», dopo le parole: « a seguito di specifico adattamento», inserire le seguenti: «, su base volontaria e in via sperimentale,».

6.55

AMIDEI

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», dopo le parole: «a seguito di specifico adattamento», inserire le seguenti: «, su base volontaria,».

6.56

BERTUZZI, FASIOLO

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», dopo le parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,», inserire le seguenti: «nelle more della completa realizzazione della tenuta in modalità telematica del Libro unico del lavoro,» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I dati contenuti nel Libro unico del lavoro in modalità telematica, che sostituisce il sistema UNIEMENS quale unico documento per gli adempimenti in materia previdenziale e contributiva, sono resi accessibili a tutte le amministrazioni interessate;».

6.57

AMIDEI

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sostituire le parole: «, presso l'INPS,», con le seguenti: «, con tariffazione da parte dell'INPS,».

6.58

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'adattamento del sistema UNIEMENS non comporta modifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali previsto per i lavoratori agricoli e ai relativi adempimenti, ivi compresi gli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n.1949, e successive modifiche e integrazioni.».

6.59

FABBRI

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso «c-ter)», aggiungere il seguente:

«c-quater) procede a monitoraggi costanti sui meccanismi commerciali che regolano la determinazione delle condizioni contrattuali dei prezzi dei prodotti agricoli tra i gruppi nazionali e multinazionali della grande distribuzione organizzata, i grandi mercati ortofrutticoli e le imprese agricole, in relazione alle condizioni retributive dei lavoratori agricoli;».

6.60

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera e), capoverso «4-bis)», sopprimere le parole: «delle informazioni in possesso».

6.61

BERTUZZI, DALLA TOR, PANIZZA, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, RUTA, SAGGESE

Al comma 1, lettera e), capoverso «4-bis)», sopprimere le seguenti parole: «, a cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità occupazionale nell'impresa agricola.».

6.62

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Al comma 1, lettera e), capoverso «4-bis)», sopprimere le seguenti parole: «, a cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità occupazionale nell'impresa agricola.».

6.63

CANDIANI

Al comma 1, lettera e), capoverso «4-bis)», sopprimere le seguenti parole: «, a cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità occupazionale nell'impresa agricola.».

6.64

RUVOLO

Al comma 1, lettera e), capoverso «4-bis)», sopprimere le parole: «a cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità occupazionale nell'impresa agricola.».

6.65

AMIDEI

Al comma 1, lettera e), capoverso «4-bis)», sopprimere le seguenti parole: «, a cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità occupazionale nell'impresa agricola.».

6.66

PANIZZA, BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, ZIN

Al comma 1, lettera e), capoverso «4-bis)», sopprimere le parole: «, a cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità occupazionale nell'impresa agricola.».

6.67

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera e), capoverso 4-bis, sostituire le parole: «può essere richiesta» con le seguenti: «è richiesta».

6.68

PUGLIA, DONNO

A comma 1, alla lettera e), capoverso: «4-bis», sostituire le parole: «e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale.» con le seguenti: «, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale e con il coinvolgimento di professionisti che rispettino i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1979, n. 12, che non ricoprono cariche di natura elettiva all'interno degli ordini professionali o funzioni pubbliche elettive negli organi costituzionali di rappresentanza politica dello Stato.»

6.69

LA RELATRICE

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche avvalendosi delle sezioni territoriali di cui al comma 4-ter».*

b) *dopo il capoverso: «4-bis» inserire il seguente:*

«4-ter. La Rete del lavoro agricolo di qualità si articola in sezioni territoriali, a cui possono aderire i soggetti che hanno stipulato le convenzioni di cui al comma 1-bis, con sede presso la Commissione provinciale integrazione salari operai agricoli. Le sezioni promuovono a livello terri-

toriale le iniziative previste al comma 4, lettera *c-ter*), svolgono compiti di promozione di modalità sperimentali di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo, in stretta collaborazione con l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e con la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine di garantire una modulazione a livello territoriale dei servizi all’impiego. Le sezioni territoriali promuovono altresì iniziative per la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipulazione di convenzioni con gli enti locali».

6.70

BERGER, PANIZZA, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, ROMANO

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso 4-bis, aggiungere il seguente:

«4-ter. L’istanza di cui al comma 3, primo periodo, in assenza della delibera di cui al comma 4, lettera a), si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione.».

6.71

PUGLIA, DONNO

A comma 1, alla lettera e), dopo il capoverso «4-bis», aggiungere il seguente:

«4-ter. La Cabina di regia trasmette ogni anno al Parlamento una relazione sullo svolgimento dei compiti di cui al comma 4 ed in particolare sul risultato dei monitoraggi di cui alla lettera *c-bis*) del medesimo comma.»

Conseguentemente, alla medesima lettera e), sostituire l’alinea con il seguente: «dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:»

6.72

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI,
DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. L'istanza di cui al comma 3, primo periodo, in assenza della delibera di cui al comma 4, lettera a), si intende accolta decorsi 30 giorni dalla presentazione.».

6.73

CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*» dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. L'istanza di cui al comma 3, primo periodo, in assenza della delibera di cui al comma 4, lettera a), si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione.»

6.74

AMIDEI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. L'istanza di cui al comma 3, primo periodo, in assenza della delibera di cui al comma 4, lettera a), si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione.».

6.75

PUGLIA, DONNO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) al primo periodo del comma 5, è premesso il seguente: «La durata del mandato dei componenti della Cabina di regia è di due anni e non è immediatamente rinnovabile.»»

6.76

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) al comma 6, dopo le parole: "l'attività di vigilanza", è inserita la seguente: "prevalentemente"»

6.77

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, al comma 6, dopo le parole: "orientano l'attività di vigilanza nei confronti delle imprese" sono aggiunte le parole: "destinatario del diniego di nulla osta ai sensi di quanto previsto dal comma seguente e"».

6.78

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"*6-bis*) Gli sportelli unici per l'immigrazione, rilasciano il nulla osta di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 dopo avere valutato l'effettività del fabbisogno di lavoratori nella quantità richiesta, tenuto conto degli indici di congruità di cui al comma 3-*bis* nonché della effettiva assunzione e della durata dell'impiego nei confronti dei lavoratori occupati nei tre anni precedenti, ivi compresi quelli per i quali è stato autorizzato l'ingresso sulla base dei decreti di programmazione emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dello stesso decreto legislativo, disponendo con provvedimento motivato, il diniego del nulla osta in caso di comportamento incoerente, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241"».

6.79

BERTUZZI, DALLA TOR, PANIZZA, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, RUTA, SAGGESE

Al comma 1, lettera f), sostituire il capoverso «7-bis», con il seguente:

«7-bis. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, possono stipulare apposita convenzione con la Rete. Gli enti locali possono stabilire che la stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti per il trasporto dei lavoratori agricoli dai medesimi enti. Gli enti locali stabiliscono le condizioni e l'ammontare dei contributi tenendo conto di quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in ordine alla quantificazione e ripartizione del costo del trasporto tra imprese e lavoratori. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione della medesima e l'immediata decadenza dai contributi di cui al secondo periodo».

6.80

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, lettera f), sostituire il capoverso «7-bis», con il seguente:

«7-bis. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, devono stipulare apposita convenzione con la Rete. La stipula della convenzione non è possibile qualora il trasportatore abbia subito condanne per i reati di cui all'articolo 603-bis del codice penale. La stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti allo scopo dagli enti locali. I costi del trasporto e le modalità di ripartizione dei medesimi tra azienda e lavoratore sono stabiliti dalla contrattazione stipulata tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione della medesima e l'immediata decadenza dai contributi di cui al secondo periodo. Ciascun mezzo utilizzato dal trasportatore per il trasporto di lavoratori agricoli deve essere dotato di un apposito contrassegno e dotato di apparecchiature elettroniche idonee a registrare l'intera tratta percorsa dal mezzo stesso. Presso ciascuna Direzione territoriale del lavoro è istituito, per il territorio di competenza, un apposito registro dei trasportatori convenzionati con la Rete del lavoro agricolo di qualità. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanare, di concerto con il Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del presente comma. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

6.81

PARENTE, D'ADDA, FAVERO, MANASSERO, SPILABOTTE

Al comma 1, lettera f), dopo il capoverso «7-bis», aggiungere il seguente:

«7-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, promuovono campagne informative al fine di diffondere la conoscenza delle iniziative promosse dalla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui al comma 4, lettere c-bis) e c-ter)».

6.82

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

"8-bis. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, le aziende agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono apporre sui propri prodotti un apposito marchio di qualità. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sentite le associazioni di categoria delle imprese agricole e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo.

8-ter. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio, avvia, con cadenza periodica, una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sulla necessità di sostenere i prodotti delle aziende che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Le amministrazioni dello Stato av-

viano campagne informative e pubblicitarie sulle finalità di cui al precedente periodo. Per le medesime finalità le stesse amministrazioni prevedono appositi spazi nei propri siti informatici, anche con riferimento ai *social network*. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150. Le regioni concorrono all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza e secondo proprie norme"».

6.83

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, dopo lo lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

"8-bis. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio, avvia, con cadenza periodica, una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sulla necessità di sostenere i prodotti delle aziende che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Le amministrazioni dello Stato avviano campagne informative e pubblicitarie sulle finalità di cui al precedente periodo. Per le medesime finalità le stesse amministrazioni prevedono appositi spazi nei propri siti informatici, anche con riferimento ai *social network*. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150. Le regioni concorrono all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza e secondo proprie norme"».

6.84

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, dopo lo lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

"8-bis Al fine di dare piena attuazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità implementando le iniziative di cui al comma 4, lettera c-ter), i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 promuovono, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con le regioni e le province autonome e con le altre istituzioni preposte all'azione di prevenzione e contrasto del lavoro irrego-

lare, l'offerta da parte dei centri per l'impiego di servizi adeguati alle peculiarità del lavoro agricolo"».

6.85

LA RELATRICE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'adattamento del sistema UNIEMENS al settore agricolo non comporta modifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali previste per i lavoratori agricoli, ivi compreso il sistema degli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, e contestualmente determina l'attivazione del servizio di tariffazione da parte dell'INPS».

6.86

FASIOLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

6.87

CANDIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

6.88

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

6.89

PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

6.90TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI,
DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

6.0.1

BERTUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Cooperative agricole senza terra)

1. In caso di esercizio di attività agricola da parte di cooperative, anche al di fuori dei limiti posti dall'articolo 2135 del codice civile, il locatore del fondo, o il committente, in caso di contratto di appalto, sono solidamente responsabili con il datore di lavoro per il pagamento dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti assunti a tempo determinato o indeterminato.

2. Alla medesima responsabilità solidale di cui al comma 1 sono soggetti il locatore del fondo o l'appaltante in caso di cooperative non agricole esercenti attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connessa a quella di raccolta.

3. Le cooperative di cui ai commi 1 e 2, in caso di inizio di attività, integrano la denuncia aziendale con l'indicazione della data presunta di cessazione dell'attività stessa.

4. In caso di omessa indicazione della data di cessazione dell'attività di cui al comma 3, si applica la sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 50.000 e la confisca del prodotto».

6.0.2

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Istituzione di un marchio volontario per le imprese aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la cabina di regia di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, un marchio volontario che attesta la regolarità dei rapporti di lavoro e l'ade-

sione ad uno specifico regime di controllo, da apporre sui prodotti delle imprese agricole che aderiscono alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dall'articolo 6 della presente legge.

2. La perdita dei requisiti per l'ammissione alla Rete del lavoro agricolo di qualità determina contestualmente il divieto di utilizzare il marchio di cui al comma 1. L'utilizzo del marchio successivamente alla perdita dei requisiti, o comunque in violazione delle disposizioni attuative previste dal decreto di cui al comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000. »

6.0.3

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA, CANDIANI, AMIDEI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Aziende agricole certificate)

1. Sono iscritte di diritto alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le aziende che risultano in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) all'atto del conferimento e certifichino il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo standard individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

6.0.4

BERGER, PANIZZA, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, ROMANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Aziende agricole certificate)

1. È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di certificazione che attesti

anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo *standard* individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

6.0.5

CANDIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Aziende agricole certificate)

1. È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo *standard* individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

6.0.6

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA, CANDIANI, AMIDEI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Aziende agricole certificate)

1. È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo *standard* individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

6.0.7

AMIDEI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Aziende agricole certificate)

1. È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo *standard* individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

6.0.8

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Agevolazioni contributive per le imprese aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità)

1. A decorrere dal 10 gennaio 2017, alle nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalle imprese agricole aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, è applicata una riduzione aggiuntiva della contribuzione a carico del datore di lavoro pari a 1 euro per ogni giornata lavorativa prestata dai nuovi assunti, fino alla concorrenza dell'importo massimo annuale ammesso dal regolamento UE n.1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti i criteri per l'applicazione dell'agevolazione contributiva di cui al comma 1, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2017. Ai relativi oneri si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'incremento del 10 per cento, a decorrere dal 10 gennaio 2017, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare,

sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625».

6.0.9

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Ai fini dell'incontro tra la domanda e offerta di lavoro, il collocamento lavorativo in agricoltura avviene esclusivamente presso i centri territoriali per l'impiego, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

2. Le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 14 settembre 2015, n. 150, non possono esercitare la loro attività nel collocamento lavorativo in agricoltura».

6.0.10

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 48:

1) al comma 2, sono premesse le seguenti parole: "Fermo restando quanto disposto al comma 6,";

2) il comma 3 è abrogato;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio:

a) in agricoltura;

b) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e

delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

b) all'articolo 49, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 1, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 7.

7.1

DONNO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», *inserire le seguenti:* «, il Ministero della salute»;

b) *dopo le parole:* «la sistemazione logistica», *inserire le seguenti:* «, l'assistenza sanitaria».

7.2

DONNO

Al comma 1, sostituire le parole da: «che prevede», *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «che prevede misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, in particolare per quanto concerne la qualità degli alloggi ad essi destinati, i mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, la formazione dei lavoratori medesimi e l'informazione circa i loro diritti. La predisposizione del piano di cui al precedente periodo può essere posta in essere anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali e delle organizzazioni del terzo settore».

7.3

DONNO

Al comma 1, sostituire le parole da: «che prevede», fino alla fine del comma, con le seguenti: «che prevede misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, in particolare per quanto concerne la qualità degli alloggi ad essi destinati, i mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, la formazione dei lavoratori medesimi e l'informazione circa i loro diritti. La predisposizione del piano di cui al precedente periodo può essere posta in essere anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali».

7.4

DONNO

Al comma 1, dopo le parole: «amministrazioni locali», inserire le seguenti: «, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore».

7.5

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

Al comma 1, dopo le parole: «province autonome e amministrazioni locali», inserire le seguenti: «, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore,».

7.6

DONNO

Al comma 1, dopo le parole: «amministrazioni locali», inserire le seguenti: «, aziende agricole del territorio».

7.7

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e delle organizzazioni del terzo settore».

7.8

BERTUZZI, DALLA TOR, PANIZZA, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, RUTA, SAGGESE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità ai fini della realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulati a livello territoriale».

7.9

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di prevenire l'intermediazione illecita di manodopera e promuovere forme di mobilità complementari dedicate ai lavoratori stagionali del settore agricolo, nell'ambito del piano di interventi di cui al comma 1 gli enti locali sono autorizzati a sottoscrivere accordi o convenzioni con le aziende di trasporto pubblico locale e con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e professionali per adeguare l'offerta di trasporto fino ai luoghi di erogazione delle prestazioni lavorative».

7.10

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'interno predispongono congiuntamente e trasmettono alle Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di interventi di cui al comma 1».

7.0.1

FEDELI, ANGIONI, PEZZOPANE, BERTUZZI, CANTINI, D'ADDA, MANASSERO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure di due diligence per il contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro)

1. Le imprese che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi devono depositare, contestualmente al bilancio di cui alla sezione IX, Capo V, Titolo V, Libro V, del codice civile, la dichiarazione di *due diligence* per il contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro.

2. La dichiarazione di *due diligence* per il contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro di cui al comma 1 registra le azioni intraprese dall'impresa nel corso dell'esercizio annuale al fine di garantire che i fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro non abbiano luogo in nessuna delle proprie catene commerciali, di approvvigionamento e di fornitura e in nessuna delle proprie filiere produttive.

3. La dichiarazione di *due diligence* per il contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro può includere informazioni relative:

a) all'organizzazione dell'impresa, alle sue attività e alle sue catene commerciali, di approvvigionamento e di fornitura e filiere produttive;

b) alle politiche di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e sfruttamento del lavoro che l'impresa adotta;

c) ai processi di *due diligence* per il contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro che l'impresa segue nelle sue catene commerciali, di approvvigionamento e di fornitura e nelle sue filiere produttive;

d) alle catene commerciali, di fornitura e filiere produttive dell'impresa in cui si riscontrano maggiori rischi di lavoro nero e sfruttamento del lavoro e alle misure adottate per valutare e gestire tali rischi;

e) all'efficacia dell'azione intrapresa dall'impresa per il contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro nelle catene commerciali, di approvvigionamento e di fornitura e filiere produttive, misurata con opportuni indicatori;

f) alla formazione professionale che l'impresa offre al proprio personale al fine di contrastare i fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro.

4. Nei rispettivi siti *internet*, ciascuna impresa pubblica, in un'apposita sezione denominata politiche di contrasto ai fenomeni del lavoro nero

e dello sfruttamento del lavoro che rispetti i principi di elevata accessibilità, completezza d'informazione, chiarezza, semplicità di consultazione, la dichiarazione di cui al comma 1».

7.0.2

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Numero telefonico nazionale anticaporalato)

1. È istituito il numero telefonico unico nazionale anticaporalato al fine di consentire a tutti i lavoratori di segnalare eventuali fenomeni di sfruttamento, maltrattamento, condizioni di vita disumane o altre vessazioni durante il lavoro o la conduzione dell'azienda e fornire ai lavoratori medesimi informazioni circa i loro diritti ed i servizi loro dedicati.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.0.3

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Campagne informative)

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio, avvia, con cadenza periodica, una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sul fenomeno del cosiddetto caporalato e sugli strumenti di denuncia e contrasto dello stesso. Per le medesime finalità le stesse amministrazioni preve-

dono appositi spazi nei propri siti informatici, anche con riferimento ai *social network*. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150. Le regioni concorrono all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza e secondo proprie norme».

7.0.4

AMIDEI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le giornate pubblicate negli elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli, di cui agli articoli 12 e 12-bis del regio decreto 27 settembre 1940 n. 1949, all'articolo 7, primo comma, n. 5, del decreto-legge n. 7 del 1970, convertito dalla legge n. 83 del 1970 e all'articolo 38, comma 7, del decreto-legge del 6 luglio del 2011, n. 98, convertito dalla legge n. 111 del 2011, non hanno valore certificativo per l'accredito dei contributi previdenziali ed ai fini dell'erogazione dei trattamenti previdenziali e di integrazione salariale del settore agricolo».

7.0.5

STEFANO, CAMPANELLA, DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Requisiti per l'erogazione di contributi e altri benefici di legge nel settore agricolo)

1. L'erogazione di contributi, finanziamenti e aiuti derivanti da risorse nazionali, regionali e dell'Unione europea rivolti agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, è subordinata al possesso, alla data di presentazione della domanda di accesso ai relativi benefici, dei seguenti requisiti:

a) rispetto dei contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo;

b) rispetto della normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;

c) rispetto delle disposizioni in materia di contribuzione previdenziale e assicurativa dei lavoratori.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici erogatori a qualsiasi titolo dei benefici di cui al comma 1 provvedono, qualora necessario, ad adeguare le disposizioni che regolamentano l'erogazione, al fine di prevederne la revoca e il recupero forzoso, previa diffida a regolarizzare le inadempienze, in caso di accertata inosservanza dei requisiti di cui al comma 1. In caso di reiterazione dell'inosservanza, oltre alla revoca e al recupero forzoso, è disposta l'esclusione dell'imprenditore agricolo, fino a un massimo di cinque anni, dall'erogazione dei medesimi benefici».

7.0.6

PUGLIA, DONNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Nel caso di operai agricoli con rapporto di lavoro a tempo determinato i datori di lavoro versano all'INPS le quote di TFR spettanti a ciascun lavoratore congiuntamente ai contributi. Al termine del rapporto di lavoro, l'INPS riversa ai lavoratori, entro trenta giorni, l'importo delle quote di TFR di cui al precedente periodo».

7.0.7

PADUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni e integrazioni, si interpretano

nel senso che gli accordi provinciali di riallineamento retributivo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge».

7.0.8

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. In caso di appalto di opere o di servizi, ivi compresi i servizi di trasporto, ovvero di concessione mediante affitto o a qualsiasi titolo dell'uso di un'azienda o di un fondo agricolo o di parte di essi, che abbia comportato l'impiego di lavoratori in violazione degli articoli 600, 601, 603-bis del codice penale, dell'articolo 22, comma 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 29 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o comunque in caso di impiego di lavoratori di qualsiasi nazionalità nelle condizioni di sfruttamento definite dall'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'imprenditore o la persona fisica committente o concedente l'affitto o l'uso a qualsiasi titolo di un'azienda o di un fondo agricolo o di parte di essi é obbligato in solido con l'appaltatore o con il concedente, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori o subconcedenti, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto o della concessione in uso, al risarcimento del danno da infortunio sul lavoro o malattia professionale nonché a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell'appalto o della concessione in uso, nonché all'adempimento di qualsiasi obbligo per le sanzioni civili ed amministrative. Nei casi previsti dal presente comma non si applicano le disposizioni contenute ai commi 2 e 3-ter del presente articolo e si applica la presunzione legale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.

Art. 7-ter.

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sostituire i commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies con i seguenti:

"12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. La stessa pena si applica qualora il nulla osta, richiesto ai sensi degli articoli 22, 24 e 27 comma 1, lettere *f*) e *i*), sia stato ottenuto a fronte dell'accertata insussistenza dei presupposti che hanno dato luogo al suo rilascio o comunque dell'accertata insussistenza dell'effettivo fabbisogno di impiego da parte del richiedente il nulla osta, che salvo prova contraria si presume in caso di mancata instaurazione del rapporto di lavoro subordinato che non sia imputabile all'indisponibilità del lavoratore".

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà se sussiste una o più delle seguenti circostanze:

a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali di lavoro o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

b) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

c) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti, incluse quelle risultanti da discriminazioni di genere. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena fino al doppio: *a*) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; *b*) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori; *c*) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

12-ter. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 12-bis e agli articoli 600, 601 e 603-bis del codice penale il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente, nonché uno o più dei seguenti provvedimenti, sulla base della gravità delle circostanze e della natura dell'attività economica esercitata dal reo:

a) esclusione dai benefici di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, compresi i fondi dell'Unione europea gestiti dallo Stato o dalla regione, per un periodo fino a cinque anni;

b) esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici definiti nella direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, per un periodo fino a cinque anni;

c) rimborso di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, inclusi fondi dell'Unione europea gestiti dallo Stato o dalla regione e concessi al datore di lavoro fino a dodici mesi prima della constatazione dell'assunzione illegale;

d) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti in cui ha avuto luogo la violazione, ovvero ritiro temporaneo o permanente della licenza d'esercizio dell'attività economica in oggetto, se giustificata dalla gravità della violazione;

e) interdizione dall'esercizio dell'attività professionale degli iscritti ad albi o ruoli professionali, per un periodo fino a cinque anni.

Gli stessi provvedimenti amministrativi possono essere applicati anche in via provvisoria, prima della sentenza definitiva, d'ufficio o su motivata richiesta del procuratore della Repubblica.

12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma *12-bis* e agli articoli 600, 601 e *603-bis* del codice penale, anche su segnalazione effettuata nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, fatta salva la concessione del permesso di soggiorno di cui all'articolo 18 nei casi ivi previsti, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero privo di regolare titolo di soggiorno sul territorio nazionale che ha presentato denuncia o che comunque coopera nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della durata di un anno; esso può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore. Il permesso di soggiorno previsto dal presente comma consente l'accesso alle prestazioni previdenziali dovute in relazione ai periodi di lavoro accertati, ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di disoccupazione tenute dai centri per l'impiego e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età.

Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente comma può essere rinnovato per il periodo occorrente alla definizione del processo penale, sentito il Procuratore della Repubblica, e può essere convertito alla scadenza in altro titolo di soggiorno, sussistendone i presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; può altresì essere convertito in permesso di soggiorno per attesa occupa-

zione ovvero per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

12-quinquies. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, gli ispettori del lavoro, gli ispettori di vigilanza dell'INPS e dell'INAIL, gli ispettori sanitari delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, che nell'esercizio delle rispettive funzioni rilevano la condizione di impiego di lavoratori di Paesi terzi in violazione delle norme del presente testo unico, ovvero degli articoli 600, 601 e 603-*bis* del codice penale, provvedono, contestualmente all'assunzione di sommarie informazioni, a consegnare a ciascun lavoratore individuato nel corso degli accertamenti, la scheda plurilingue contenente le informazioni essenziali per ottenere l'assistenza legale presso le organizzazioni sindacali, i patronati e gli enti accreditati per la loro tutela in relazione alla denuncia degli illeciti in loro danno, alla costituzione quale parte civile nei relativi procedimenti penali, alle procedure amministrative e giudiziarie volte al risarcimento dei danni e all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno, al recupero delle retribuzioni, dei contributi e delle prestazioni previdenziali obbligatorie, nonché lo specifico avvertimento della facoltà di richiedere il periodo di riflessione previsto dal comma 12-*sexies*. Di tali adempimenti, nelle more del perfezionamento delle operazioni di accertamento, deve essere inviata tempestiva informativa alla procura della Repubblica e al questore competenti per territorio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono definite le specifiche informazioni della scheda plurilingue e sono indicate le lingue veicolari e gli enti e le organizzazioni accreditati per la diffusione delle schede stesse e per le attività di tutela di cui al presente comma.

12-sexies. In deroga a quanto disposto dall'articolo 13, comma 4, fatta salva l'ipotesi di cui alla lettera *a*), sino alla determinazione sul rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 12-*quater* di cui al presente articolo, i procedimenti penali ed amministrativi attinenti la irregolarità del soggiorno sul territorio nazionale a carico del cittadino straniero che ha presentato denuncia o che, comunque, coopera nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, sono sospesi.

Il prefetto, nel periodo di sospensione, dispone a carico del cittadino straniero che ha presentato denuncia o che, comunque, coopera nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro una o più delle misure tra quelle di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 5.2 dell'articolo 13. Il mancato rispetto da parte del cittadino straniero, senza giustificato motivo, delle misure adottate dal prefetto, fa riprendere i termini dei procedimenti sospesi.

Il prefetto concede allo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui sia verificato o in corso di verifica l'avvenuto impiego in condizioni lavorative previste al comma 12-*bis* del presente articolo, il quale sia coinvolto negli accertamenti di cui al comma 12-*quinquies* del presente articolo e non abbia già presentato denuncia o prestatato la propria collaborazione, un periodo di riflessione non inferiore a trenta giorni e comunque sino alla determinazione sul rilascio del permesso di sog-

giorno di cui al comma 12-*quater* del presente articolo fatta salva la facoltà di adottare una o più delle misure di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 5.2 dell'articolo 13. Nelle more di tali determinazioni l'esecuzione dell'espulsione è sospesa; l'espulsione è quindi automaticamente revocata a seguito del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 12-*quater*. In ogni caso l'autorizzazione al rientro prevista dall'articolo 17, nonostante l'efficacia di eventuali provvedimenti di espulsione, è estesa all'esercizio del diritto di difesa nei procedimenti giudiziari indicati dai commi 12-*quinquies* e 11-*quinquies* del presente articolo, in relazione ai quali lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato anche se non più dimorante nel territorio nazionale.

12-*septies*. Entro il 10 luglio di ogni anno, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno e dell'economia e delle finanze, con contestuale pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, inviano alla Commissione europea la comunicazione concernente:

a) i criteri di valutazione dei rischi e di identificazione dei settori di attività in cui si concentra l'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, specificando al riguardo i differenti ambiti territoriali;

b) le direttive impartite in materia di accertamento e di contrasto dell'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno irregolare ai servizi di vigilanza e ispezione delle direzioni provinciali del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL, al Corpo della guardia di finanza, alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri;

c) i risultati delle ispezioni concluse e dei procedimenti penali azionati e conclusi l'anno precedente, espressi come numero assoluto e come percentuale dei datori di lavoro in ciascun settore;

d) il numero di permessi di soggiorno autorizzati ai sensi del comma 12-*quater*;

e) il numero di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare individuati nel corso degli accertamenti amministrativi e giudiziari, con specificazione del relativo numero di rimpatri volontari e di provvedimenti di espulsione.

12-*octies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite, nell'ambito del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-*bis*, della legge 11 agosto 2003, n. 228, le specifiche misure finanziarie idonee ad assicurare sulla base di convenzioni con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con le organizzazioni operanti per la tutela delle vittime di tratta e di grave sfruttamento lavorativo, ovvero mediante contributi economici in favore delle stesse, gli interventi assistenziali e di sostegno volti a garantire l'assistenza nella presentazione delle denunce e l'agevolazione delle stesse, nonché l'accoglienza temporanea delle vittime ed i programmi di assistenza e integrazione sociale e lavorativa".

Art. 7-*quater*.

1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30, dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

"Art. 25-*bis*.

(Tutela del lavoro e sanzioni)

1. Al datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze ovvero utilizza, nelle condizioni e circostanze di cui all'articolo 22, comma 12-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, lavoratori cittadini dell'Unione che non abbiano conseguito l'attestato di diritto di soggiorno previsto all'articolo 7 o dall'articolo 14, o che siano destinatari di provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 21 ovvero di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente od iscritti al registro di anagrafe per i senza fissa dimora, si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le medesime sanzioni di cui all'articolo 22 comma 12-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed i provvedimenti previsti dai commi 12-*bis* e 12-*ter* dello stesso articolo.

2. In relazione alle violazioni previste al comma 1 ed alle violazioni degli articoli 600, 601 e 603-*bis* del codice penale, ai cittadini dell'Unione vittime di tali reati che abbiano presentato denuncia o che comunque cooperino nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro o dell'intermediario, si applicano altresì in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 12-*quinq*ues e 12-*sexies* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; in ogni caso è riconosciuto, nelle more delle indagini preliminari e sino alla conclusione del procedimento penale, il diritto di soggiorno e di iscrizione anagrafica in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 7 alle lettere a) e b)».

7.0.9

STEFANO, CAMPANELLA, DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Salvaguardia dei lavoratori migranti)

1. All'articolo 22, comma 12-*quater*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al denun-

ciante é riconosciuta inoltre una misura premiale che prevede il diritto al collocamento lavorativo».

7.0.10

AMIDEI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro agricolo)

1. All'articolo 63 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "per almeno 51 giornate" sono sostituite dalle seguenti: "per almeno 90 giornate e che il diritto a fruire di tali prestazioni sorga durante il rapporto di lavoro o entro 60 giorni dalla sua cessazione";

b) al comma 5, le parole: "ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457", sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389";

c) il comma 6 è abrogato».

7.0.11

FABBRI, BERTUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

All'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera:

"c-bis) attività lavorative prestate presso aziende agricole, zootecniche e agroforestali, ivi comprese le attività complementari per l'elaborazione, confezionamento e trasporto dei prodotti"».

7.0.12

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, DONNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «di quelli esistenti» sono inserite le seguenti: «o nel caso di attività lavorative nel settore agricolo, nel settore della pesca o nella pastorizia»;

b) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b-bis) prodotti adoperati e macchine utilizzate";

c) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le attività di cui al comma 1 sono svolte con l'ausilio ed il supporto del Corpo della Guardia di finanza e per quanto riguarda il settore della pesca dalle Capitanerie di porto. Il nominativo del funzionario già formalmente incaricato che coordina l'attività con gli sportelli unici per le attività produttive, come previsto al comma 2, deve essere trasmesso alla Guardia di finanza e per quanto riguarda il settore della pesca alle Capitanerie di porto. Le conseguenti attività di prevenzione sono eseguite dagli enti coinvolti in modalità congiunta"».

7.0.13

DONNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833)*

1. All'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le persone senza fissa dimora prive della residenza anagrafica sono iscritte negli elenchi di cui al precedente periodo nel cui territorio dichiarano di eleggere il domicilio".

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere espresso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le

linee guida per programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza fissa dimora di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dal comma 1 del presente articolo, con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato e di assistenza sociale.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
